

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

502^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1961

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente CESCHI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI:

Variazioni nella composizione Pag. 23259

DISEGNI DI LEGGE:

Annuncio di presentazione 23259

Trasmissione 23259

« Scioglimento del Movimento sociale italia-
no in applicazione della norma contenuta
nel primo comma della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione »
(1125) *d'iniziativa del senatore Parri* (Se-
guito della discussione):

LUSSU 23260

NENCIONI 23268

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30)

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 novembre.

CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo del Partito comunista italiano, il senatore Minio entra a far parte della 1ª Commissione permanente e cessa di appartenere alla 5ª Commissione permanente.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario ed aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto di studi romani » (1789);

« Aumento del contributo per i " tavoli di studio " alla stazione zoologica di Napoli » (1790), di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri;

« Norme per l'inquadramento nei ruoli degli istituti tecnici femminili del personale direttivo, insegnante e tecnico delle sopresse scuole di magistero femminile delle scuole professionali femminili » (1791), di

iniziativa dei deputati Bertè ed altri e Pitzalis;

« Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1792).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa.

dei senatori Ferretti e Massimo Lancellotti:

« Esposizione della bandiera nazionale nelle scuole » (1793).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Parri: « Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (1125)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione »

È iscritto a parlare il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

L U S S U . Onorevoli colleghi, questo dibattito appare veramente strano e straordinario, e credo che segni un avvenimento insolito nella storia del Parlamento repubblicano. Il senatore Turchi afferma che il M.S.I. è fascista ed ha il diritto di inserirsi nello Stato; il senatore Romano Antonio, che appartiene alle alte gerarchie della Magistratura, afferma che il M S I non è fascista e che, se anche lo fosse, il disegno di legge Parri sarebbe illegittimo ed anticostituzionale.

Per arrivare a tesi del genere, evidentemente bisogna ricercare nel passato lontano e vicino qualche spiegazione, altrimenti non si capirebbe nulla.

All'origine di tanta assurdità politica — non vi è ombra di dubbio, a mio parere — ci sono anche i nostri errori; gli errori, cioè, di quella grande maggioranza che all'Assemblea costituente ha creato le basi del nuovo Stato repubblicano e democratico, quello che ci regge tutti; e gli errori, anche, di quella parte dell'Assemblea costituente che, allora e in seguito, fino ad oggi, si è richiamata e si richiama più direttamente agli ideali, alle istanze ed alle forze vive della Resistenza, per le quali e in nome delle quali ieri il senatore Parri ha parlato per illustrare il suo disegno di legge.

Anche noi, evidentemente, siamo responsabili. Ricordo come primo episodio — fatto politico di ripercussioni notevoli — l'epurazione, male concepita e peggio attuata, si dovevano colpire i grandi e si sono colpiti i piccoli.

Oh, io ho, come mia esperienza personale, un fatto infinitamente triste. Ricordo quando il direttore di « Regina Coeli », processato al Palazzo di giustizia, fu poi linciato. Io lo ricordo, quell'uomo, modesto ma buono, senza alcun filo di malvagità, odiosa o semplice. Ebbi con lui un colloquio clandestino durante la Resistenza, a Roma, e se non fosse stata sua predominante preoccupazione quella di non mettere allo sbaraglio la famiglia, egli avrebbe certamente affrontato tutti i rischi, avrebbe aperto le carceri a tutti i de-

tenuti politici e per ultimo si sarebbe ritirato lui stesso. Non meritava quella fine.

È stato quello un errore, un grosso errore che si inserisce tra i tanti.

E poi — secondo avvenimento — l'amnistia, concepita, è vero, con criteri giuridici ed anche politici evidentemente, ma talmente lati per cui era data la possibilità alla Magistratura di interpretare tutto a suo piacere, per cui abbiamo una ricca collezione di sentenze della Cassazione che sono indegne di un Paese che si richiama a elevati principi giuridici, a Beccaria, indegne di un Paese che si ricostruisce col diritto alla base della sua vita.

Ed ancora, un altro errore, che Gaetano Salvemini ci rinfacciava sovente — vero è che noi potevamo rinfacciare a lui altri errori — fu commesso durante l'Assemblea costituente, quando non abbiamo trasformato la legge di Pubblica sicurezza che il partito fascista aveva fatto contro il popolo italiano. Quella legge è rimasta così, tale e quale, identica, in mano di un Ministro o di un Ministero dell'interno e della polizia, e applicata soltanto come strumento di persecuzione e di rappresaglia nei confronti del movimento operaio, a protezione dei fascisti.

Infine, per rievocare solo l'essenziale, il modo errato con cui abbiamo attuato il secondo comma della XII norma finale e transitoria della Costituzione. Questo, in deroga ai diritti sanciti dall'articolo 49 della Costituzione, limitava i diritti civili degli esponenti fascisti. Ma dopo il quinquennio previsto, noi abbiamo soppresso tutti i limiti posti al diritto al voto e alla eleggibilità dei capi responsabili del crollato regime fascista, per cui oggi in Parlamento possiamo sentire la voce, sommessa ma petulante, dell'onorevole Turchi, direttore de « Il Secolo d'Italia », senatore della Repubblica. E abbiamo nell'altro ramo del Parlamento una delle più insigni e tristi figure.

P R E S I D E N T E . La prego, senatore Lussu! Lei è troppo buon parlamentare per turbare questa discussione con apprezzamenti che riguardano membri dell'altro ramo del Parlamento.

L U S S U . Onorevole Presidente, lei mi conosce da due legislature. Io adopero uno stile parlamentare, ma non rinunzio a nulla di quanto mi concede il Regolamento. E faccio affidamento, onorevole Presidente, sulla sua obiettività che — lo dichiaro apertamente — non è mai venuta meno nelle numerose sedute in cui era possibile anche cedere.

L'onorevole Anfuso. . (Richiamo del Presidente).

F E R R E T T I . Lei che è un galantuomo deve prendere atto che Anfuso è stato assolto da tutti i Tribunali francesi e italiani! Sono quindi tutte calunnie quelle contro Filippo Anfuso, dimostrate tali in tutti i procedimenti penali in Francia e in Italia!

P R E S I D E N T E . Senatore Ferretti, la prego!

F E R R E T T I . Ho il dovere di difendere un amico che è un galantuomo, come è stato ammesso da tutti i magistrati. Volete forse erigervi voi a giudici dei vostri avversari? Non ne siete degni! (Vivaci proteste dalla sinistra. Richiami del Presidente)

B A N F I . Non esiste un galantuomo gerarca fascista

L U S S U . Onorevole senatore Ferretti, prendo atto che lei — e non era necessario — mi definisce un galantuomo

F E R R E T T I . Certo, perchè lo penso; se no non lo direi.

L U S S U . Ebbene, il giudizio così sintetico che io ho dato di quel fascista membro dell'altro ramo del Parlamento è il giudizio che scaturisce da una sentenza della Corte di Assise in cui risulta responsabile di assassinio. Ed è di quella sentenza che il caro e compianto Piero Calamandrei scrisse: «sentenza suicida»

Non vi è ombra di dubbio — sempre a mio parere — che sono questi nostri errori che, in parte, hanno contribuito a pesare su questa strana situazione politica.

Io ricordo a tutti che in Francia, nella Francia di De Gaulle e non nella Francia di Thorez, dei cittadini, privati della nazionalità francese subito dopo la Liberazione, sono tuttora privi della nazionalità; e alcuni grossi fascisti sono stati messi alla gogna e vi stanno tuttora. Ma noi siamo stati di manica larga. Questi rimproveri a me stesso vengono fatti nella mia Isola, dove ho più direttamente e personalmente vissuto la lotta politica acuta contro i fascisti in una forma non molto dissimile da quella che si è avuta nelle regioni più tormentate. Quanti rimproveri, perchè quelli che tutti ritenevano che io avrei perseguitato e fatto di tutto per mandare e tenere in galera, non hanno avuto da parte mia una parola che potesse aggravare la loro situazione! E alcuni di quegli esponenti stessi dai quali io sono stato attaccato e aggredito, personalmente o per interposta persona familiare, hanno chiesto a me indulgenza! Ed io ho creduto che fosse necessario, civicamente necessario, concedergliela. E quanti rimproveri vengono a noi dalla Resistenza, dai nostri compagni di ogni parte d'Italia, per la pensione che, qui al Senato, per primi abbiamo accordato agli invalidi, ai mutilati e alle famiglie dei militari caduti della Repubblica di Salò. Ebbene, nonostante tutto, io ritengo che non potevamo agire che così come abbiamo fatto, perchè abbiamo pensato che non si potessero mettere sullo stesso piano padri e figli e condannare i figli per i delitti dei padri, e perchè abbiamo ritenuto che fosse umanamente e politicamente estremamente difficile discernere i volontari fanatici dagli altri, presi in massa ed obbligati a combattere. Credo che sia stata una nostra azione giusta.

E quanti rimproveri adesso, in questi giorni, ci muovono perchè nel Congresso dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi tenutosi a Trieste e terminato l'altro giorno, gli invalidi e i mutilati della Repubblica di Salò sono stati ammessi nella Associazione! Parlo a titolo personale: io credo che l'un provvedimento sia legato all'altro e che, in fondo, è giusto che questo sia avvenuto.

Alla base di quelli che appaiono e che sono, in parte, nostri errori, c'è il nostro giudizio, che è oggi quello di ieri, il giudizio sul fenomeno fascista, il quale non è un fatto personale, individuale, chiuso nella famiglia, staccato dal rione, ma è un fatto generale, collettivo, nazionale, fatto psicologicamente e politicamente collettivo, inserito nel contesto della crisi successiva alla prima guerra mondiale. Fenomeno psicologicamente e politicamente collettivo, per cui la persona scompare, e fenomeno di reazione di classe, alimentato, sostenuto, finanziato dagli agrari, dal capitalismo industriale e da buona parte della massoneria, senza di che il fascismo non avrebbe potuto affermarsi mai. Oh, c'erano i romantici, ma c'erano soprattutto gli altri, i non romantici, che ciascuno di noi ha conosciuto nel suo ambiente, autentici ribaldi e assassini professionali. Fenomeno collettivo, che peraltro sarebbe finito nel vuoto e nel nulla se, nel momento decisivo, non avesse avuto per complice responsabile in ultima istanza e decisiva il Capo dello Stato d'allora, il Re per cui la cosiddetta « marcia su Roma » altro non fu che un colpo di Stato monarchico. Le legioni quadrate, le grandi legioni rivoluzionarie sono un'impostura letteraria del fascismo.

Ma vi sono errori e responsabilità politiche ben diverse e maggiori. Perché non dirlo, onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana? Se il discorso tra noi è leale, ha un valore, se è fatto di riserve e di ipocrisie, non ne ha nessuno. È dovere reciproco la lealtà, per tentare di chiarire e migliorare la situazione politica che è tuttora pesante.

Perché non ricordarlo, onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana? La Democrazia Cristiana, per avere il potere nei Comuni, nelle Province, nelle quattro Regioni a statuto speciale, nel Governo centrale, ha accettato l'alleanza col Movimento sociale italiano, pur sapendo che il Movimento sociale italiano è fascismo. Tre Governi centrali sono stati sostenuti dal Movimento sociale italiano. Prima il Governo Zoli, antifascista certo non inferiore, io credo, a nessuno; ricordo il giudizio di Calamandrei su Zoli, giudizio fatto di rispetto, di deferenza e di

affetto. Povero Zoli, non meritava quel grosso pasticcio, che ha compiuto per dovere di disciplina e di solidarietà di partito. Secondo Ministero Segni, quando il Governo si reggeva sui voti congiunti dei liberali, dei monarchici e dei fascisti. E poi, faccio uno sforzo perfino a pronunciare il nome, che mi suona fastidioso e disturbo morale, quello ultimo dell'onorevole Tambroni.

Noi, ci ha detto ieri il senatore Turchi con orgoglio e albagia, siamo stati determinanti di tutta la politica dello Stato. Ecco perché i sei rappresentanti in Parlamento che i fascisti, come Movimento sociale italiano, avevano nel 1948, sono saliti al numero di 30 oggi. Quale progresso! (*Interruzione del senatore Franza*). Io ho accettato la cifra che ci ha dato ieri il senatore Turchi, moltiplicando cinque per sei, sicché non mi sono preso neppure il disturbo di consultare il manuale parlamentare. Comunque, non è questione di uno in meno o di uno in più. La pianta è rigogliosamente cresciuta: e chi le ha apportato il concime?

F R A N Z A . Io volevo dire che questo aumento è avvenuto nel 1953, quando la nostra posizione era di netta opposizione alla Democrazia Cristiana.

L U S S U . Abbiamo potuto tutti constatare a nostre spese che cosa è la vostra opposizione alla Democrazia Cristiana. Infatti tutto il discorso del senatore Turchi che cosa è, se non un appello commosso alla solidarietà della Democrazia Cristiana, compenso presente agli appoggi passati che i fascisti le hanno dato?

Il senatore Turchi ha anche ricordato ieri, sempre con orgoglio, i propri rappresentanti — i determinanti della politica dello Stato repubblicano e democratico creato dalla Resistenza — in veste di fascisti all'Assemblea internazionale di Strasburgo. Bello spettacolo.

F E R R E T T I . Ci stiamo benissimo, siamo rispettati e stimati dai democratici degli altri cinque Paesi!

P R E S I D E N T E . Senatore Ferretti, non interrompa.

F E R R E T T I . Ci sono solo io in questa veste, è un fatto personale

L U S S U . Ieri, quando parlava il senatore Turchi, e quando parlava, per quanto parlasse in tono minore, il senatore Romano, io friggevo come se stessi su una brace ardente, ma non ho fatto una sola interruzione, ho chiesto solo, con deferenza, al senatore Romano che mi concedesse una domanda. Non mi ha risposto ed ho taciuto ed ascoltato tutto sino all'ultimo, senza interrompere.

Onorevole Ferretti, la sua affermazione sui rappresentanti fascisti all'Assemblea di Strasburgo, che a suo giudizio onorano il Paese perchè riscuotono, questi fascisti, l'ammirazione degli altri rappresentanti in seno all'Alto Consesso internazionale, questa sua affermazione qualifica gli altri. E poi, mi sia consentito, dove è la vostra dignità? Noi la conosciamo, è quella di sempre. Noi sappiamo, ad esempio, che i repubblicani, per non citare altri gruppi, quando sono usciti dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, hanno abbandonato tutti i posti nelle rappresentanze nazionali ed internazionali; lo stesso onorevole Macrelli si è dimesso da Vice Presidente alla Camera dei deputati; è vero che la Camera non ha accettato ed ha respinto queste dimissioni, ma egli e gli altri hanno dato esempio di dignità politica. Voi fascisti, cacciati dalla maggioranza, ci state ancora. Voi non andate via da nessun posto. Se non ne siete cacciati, vi rimanete fissi come paracarri vermiciati in tricolore. E la beffa della Costituzione democratica e repubblicana continua.

Io ricordo di avere, nella prima legislatura, assistito per caso ad una conversazione che il Presidente Orlando teneva con tre o quattro giovani senatori. Era in fondo una lezione che il vecchio dava ai giovani: una lezione di diritto costituzionale e una lezione politica. Dopo aver ascoltato le sue parole, lo accompagnai sino all'uscita, ed egli chiari maggiormente il suo pensiero, peraltro già estremamente chiaro.

Diceva il presidente Orlando ai giovani senatori: « Il nostro Stato, creato dall'Assemblea costituente e inserito nella Carta costituzionale, deve essere Stato di diritto, secondo una rigorosa azione giuridico-politica. È necessario che sia Stato di diritto, dopo 20 anni di arbitrio e di insolenze giuridiche. Vi possono essere — si comprende — episodi negativi, ma nello Stato di diritto la tendenza costante è quella di attuare il diritto, cioè la legge ». Ma, aggiungeva. « beninteso la legge secondo la Costituzione, ispirata e dettata dai principi fondamentali e dalle norme della Costituzione. Perchè se il Parlamento, per ipotesi, votasse una legge fuori e contro questi principi e norme, negherebbe lo Stato di diritto. Questo — diceva Orlando — è vero per lo Stato italiano dal 1861 al 1922, ed è vero anche oggi ».

Era il pensiero di un uomo di Stato risorgimentale liberale, e di un maestro di diritto costituzionale. Molti della mia generazione hanno iniziato la conoscenza del diritto costituzionale alle sue lezioni o sui suoi testi, in tutte le Università d'Italia.

Mi guardo bene dal pensare di voler fare adesso una disquisizione di filosofia del diritto (anche perchè mi ci troverei molto male) e neppure di diritto pubblico, ma mi chiedo se il mondo del presidente Orlando, risorgimentale e liberale, sia il nostro mondo. Il suo mondo era quello idealistico, dello Stato storico liberale costruito dalla borghesia liberale, progressista ed avanzata di quel tempo. Il nostro di oggi ha origini prevalentemente nelle grandi masse popolari di operai e contadini. Anche contadini, onorevoli colleghi, fatto importante e nuovo, questo, nella vita italiana, perchè i contadini erano assenti dalla lotta politica di un secolo fa, quella che ci ha dato l'unità e l'indipendenza della Nazione. Ma gran parte, la maggior parte dei partigiani delle montagne, erano contadini. ecco il fatto nuovo. Alle masse operaie si aggiungono le masse contadine. Perciò il nostro Stato è democratico, la nostra Costituzione è democratica; Stato democratico, a spirito liberale, ma democratico, non liberale.

Lo Stato liberale, lo Stato storico liberale risorgimentale, almeno teoricamente, era neu-

trale e imparziale di fronte ai contrasti tra capitale e lavoro; lo Stato democratico, il nostro Stato, quello creato dall'Assemblea costituente, che è stata un'Assemblea rivoluzionaria — fatta sì di molti compromessi, ma rivoluzionaria in senso democratico — non rimane imparziale e neutrale tra capitale e lavoro, ma prende posizione per il lavoro. Di qui l'articolo 1 della nostra Costituzione. Hanno preso parte alla costruzione di questo Stato democratico uomini e forze politiche dalle idee più diverse e disparate, ma tutti uniti contro il fascismo: tutti. Contro il fascismo per aprire alla nuova Italia la strada verso nuovi destini nella pace, nel lavoro, nella concordia nazionale, nei contrasti tutti ridotti alla vita democratica interna. Ma contro il fascismo.

Questi uomini non sono solo Croce e Einaudi, Orlando e Nitti, Casati e Sforza; ma De Gasperi, ma Giuseppe Donati, Amendola, Gobetti, Turati, Treves, Chiesa, i fratelli Rosselli, Buozzi, Gramsci. E le forze politiche non sono state solo quelle della Democrazia Cristiana o del Partito liberale o del Partito repubblicano o del Partito della democrazia del lavoro — di cui sono in quest'Aula solo due, ma insigni, esponenti: i senatori Cerabona e Molè — ma il Partito socialista italiano, il Partito comunista italiano e il Partito d'azione, senatore Turchi. Il quale Partito d'azione le deve rimanere ancora sullo stomaco perchè sulle montagne d'Italia ha messo in fuga, combattendo e perdendo quasi tutti i suoi capi, le brigate nere asservite a quel regime. E oggi Cuneo, la città che ha dato la prima formazione partigiana d'Italia, quella del Partito d'azione, la formazione di « Giustizia e libertà » con a capo Galimberti, è la città della Resistenza in cui voi non potete ancora entrare. È il nostro titolo d'onore democratico. Basterebbe solo questo a giustificare la vita politica del Partito d'azione. Esso ha dato, contando solo quelli in montagna, oltre ventimila partigiani inquadrati nelle formazioni di « Giustizia e libertà ». E, scomparsi dalla scena politica, i suoi componenti sono oggi nei vari Partiti di sinistra o di centro-sinistra, o indipendenti, tutti ancora in piedi a testimoniare la validità e la incrollabilità delle istanze della

Resistenza. (*Applausi dalla sinistra*). E i grandi partiti di massa, naturalmente, la Democrazia Cristiana e i due Partiti politici della classe operaia . . .

T U P I N I . Pure i democristiani!

L U S S U . Certamente, e l'ho ricordato.

T U P I N I . Ma in modo determinante e prevalente.

L U S S U . Determinante sì, prevalente forse no. Comunque non esprimo giudizi — mi rimetto al giudizio del caro amico e collega Parri che per noi ha rappresentato la Resistenza.

Questo Stato democratico creato dalla Resistenza è il nostro Stato? Lo accettiamo noi questo Stato? Certamente, perchè questo Stato è opera nostra, e opera nostra in maniera anche determinante. Ma il fascismo non lo accetta e non lo può accettare, perchè non è opera sua, anzi è opera fatta contro di lui. E quando il fascismo afferma di accettare questo Stato, si assiste ad una ipocrisia politica e ad una farsa letteraria. Sì, lo accetta — lo abbiamo sentito ieri — ma lo accetta da fascista, cioè — per adoperare una espressione sintetica ed incisiva — con le mani dietro le spalle, tenendo fra le mani il manganella e un po' di tritolo. Non solo, ma il Movimento sociale conta molto sulle glorie del passato regime che spera di poter restaurare.

Ci sono ancora parecchie cose da dire, ma io ne dirò soltanto pochissime.

I missini, i fascisti hanno sempre definito la Resistenza una massa di briganti. Sta di fatto peraltro che la Resistenza ha attaccato la casa fascista dello Stato e li ha cacciati via. In quella casa, lo si voglia o non lo si voglia, ci siamo noi ed il fascismo non lo lasciamo più rientrare nè oggi, e mi permetterei dire, nè mai.

Anche ammesso che il popolo italiano sia una massa di briganti — perchè la Resistenza è il popolo italiano ed è la coscienza del popolo italiano, è la coscienza universale della Nazione contro l'oppressione — sta di fatto che oggi il diritto, lo Stato sono con

questa massa di briganti. Perciò, solo per questo, il fascismo considera anticostituzionale, illegittima la proposta Parri. E noi invece la facciamo nostra e la consideriamo costituzionale e legittima e la inseriamo, direbbe l'onorevole Orlando, nello Stato di diritto.

Di questo Stato, il diritto fondamentale è il nostro, e in questo Stato, accettato come Stato di diritto, c'entriamo tutti, anche con le riserve teoriche e certi atteggiamenti pratici, che dalla teoria derivano, che un Partito classista come il nostro ha di fronte allo Stato, che è peraltro uno Stato avanzato che può essere suscettibile, nel sistema democratico e nel rispetto costituzionale delle leggi, di ulteriori avanzamenti, ma che non può ritornare indietro senza che annulli se stesso. In questo Stato, se il diritto è violato, noi agiamo perchè sia ristabilito. Il disegno di legge Parri ha questo fine nello Stato di diritto, questo fine giuridico-costituzionale, ed ha nello stesso tempo — e ce lo ha detto ieri il senatore Parri — un fine politico, cioè quello di fare in modo che il fascismo non determini mai più — come è avvenuto l'anno scorso — i destini dello Stato.

F R A N Z A Questo dipende dal corpo elettorale.

L U S S U. La legge del giugno 1952, che porta il nome dell'onorevole Scelba, esce dai limiti dello Stato democratico, esce dai limiti dello Stato di diritto? Io spero che questo non lo possa sostenere oggi neppure l'onorevole Scelba, per quanto dal giugno ad oggi 1952 abbia fatto molti passi, non saprei proprio dire se indietro o avanti.

Certo, sarebbe fuori dello Stato di diritto, sarebbe fuori della Costituzione, negherebbe questa e quello, se un'ipotetica revisione della Costituzione avesse soppresso la XII norma finale della Costituzione stessa. Ma, a quanto ci consta, questo non è avvenuto e penso che difficilmente possa avvenire.

Se il presidente Orlando fosse ancora in vita, penso che non mancherebbe di dire...

N E N C I O N I. Vi darebbe torto!

L U S S U. Io mi appello a lei, signor Presidente, per chiederle se questa è una interruzione intelligentemente politica, oppure una di quelle interruzioni fasulle, che si fanno per disturbare

P R E S I D E N T E. Io non sono giudice dell'intelligenza delle interruzioni! (*ilarità*).

L U S S U. Lo chiedo ai colleghi, allora. (*Interruzione del senatore Franza*).

Se il presidente Orlando fosse ancora in vita, penso che non mancherebbe di dire che per ristabilire lo Stato di diritto è necessario attuare la legge Scelba. In uno Stato di diritto, nello Stato del « Buon Governo » — per adoperare una espressione simbolo che, nei suoi affreschi immortali, ci ha tramandato Ambrogio Lorenzetti — o si attua una legge o, se non la si può attuare per diverse contingenze saltuarie o permanenti, la si sostituisce con un'altra legge.

Cosa è avvenuto per la legge Scelba? La Magistratura non l'ha applicata o perchè non voleva o perchè non poteva. Il dottor Bianchi d'Espinosa, giudice della Corte di Cassazione, ci spiega che la Magistratura ha poca attitudine a risolvere un problema politico. Il che è un eufemismo per dirci che la Magistratura non ama con le sue proprie mani tirare fuori dal fuoco delle castagne arrosto che non sono sue. Nè l'ha attuata il Ministro dell'interno, neppure in quei casi, non molti, in cui la Magistratura, attraverso il Tribunale, si è pronunciata, individuando il fascismo nel Movimento sociale italiano. E non l'ha applicata neppure e tanto meno il Governo, nessuno dei Governi che abbiamo avuto. Il perchè si spiega politicamente. Fino al 1960, il Movimento sociale italiano poteva sempre diventare un alleato indispensabile alla Democrazia Cristiana per avere la maggioranza parlamentare, e non sarebbe stato prudente affrontare un problema così notevole in forma drastica e definitiva. Sta di fatto che il Governo non è mai intervenuto, neppure quando fatti clamorosi avrebbero giustificato lo stato di necessità e di urgenza.

Allora, non interviene la Magistratura per applicare la legge, non interviene il Ministro dell'interno, non interviene il Governo. Chi interviene a ristabilire lo Stato di diritto? Dice il senatore Zotta, relatore di maggioranza, al quale risponderanno degnamente i relatori della minoranza. nessuno.

No, qualcuno deve pure intervenire. Poichè la legge deve essere sempre ristabilita, se la legge Scelba non è stata applicata mai o non è applicabile, per deficienza o volontà negativa, evidentemente ci vuole un'altra legge. Solo così, si ristabilisce il diritto dello Stato di diritto. Perciò, noi diciamo: interviene il Parlamento con la legge Parri.

La sola obiezione seria che può essere fatta è questa: una volta sciolto il Movimento sociale italiano perchè è fascista, se dopo, immediatamente dopo, o poco dopo, o molto dopo, risorge un altro movimento in cui è individuato chiaramente il fascismo, che cosa si fa? L'obiezione è seria, ma c'è anche una risposta seria che a me appare molto semplice: si fa un'altra legge, il Parlamento ha il diritto di fare un'altra legge e scioglie l'altro movimento fascista.

Già dissi, all'atto della presentazione qui in Senato del disegno di legge Parri, nell'estate del 1960, che mi pare evidente che lo scioglimento del Movimento sociale italiano, col sequestro dei suoi beni, eccetera, non implica che i suoi rappresentanti in Parlamento possano essere dichiarati decaduti. Questo d'altronde non lo considerava neppure la legge Scelba e questo, io credo, non lo considera neppure il disegno di legge Parri. Il Parlamento non può, a mio parere — anche qui parlo a titolo personale — estromettere dal suo seno gli avversari politici costituzionali che sono qui contro la Costituzione: non lo può fare nè con uno nè con cento voti di maggioranza. Vuol dire che rimarranno in Parlamento, frenando e misurando il loro linguaggio, e se un deputato o un senatore parla nelle due Camere come parla nei suoi scritti il senatore Turchi direttore de « Il Secolo d'Italia », io penso che gli istituti parlamentari del richiamo allo ordine, dell'esclusione dall'Aula e della censura possano essere sufficiente garanzia. Io ricordo che in tre legislature una sola vol-

ta è stata applicata l'esclusione dall'Aula dopo il richiamo all'ordine, nella prima legislatura.

È il Movimento sociale italiano fascismo ai sensi del comma primo della XII norma finale della Costituzione, o è fascismo ai sensi della legge Scelba? Discuterne non è solo pleonastico, ma risibile, ed è risibile l'affermazione del senatore Turchi, il quale ci è venuto a raccontare ieri che « Il Secolo d'Italia » è suo personale, e che quindi fascista è lui solo e non gli altri. Il senatore Turchi, mi sia consentito, può andare a raccontare queste favole alla sua portinaia.

Il senatore Romano, che mi permetterei definire il *Candide* del gruppo della Democrazia Cristiana.

P A R R I *Candide* finto . . .

L U S S U C'è un po' di finto e un po' di sincero, ma io gli accordo la sincerità, e la tesi del dolo la escluderei, anche per accordargli delle attenuanti. Il senatore Romano ha detto ieri delle cose sorprendenti. Io mi guardo bene dal dare una lezione di diritto al senatore Romano, che può darne a me, ma mi permetto di insegnare al senatore Romano come si legge un articolo di legge.

Ecco: ieri, il senatore Romano ci ha letto l'articolo 1 della legge Scelba tutto di un fiato, come se le varie ipotesi contemplate nell'articolo 1, per essere efficienti, al fine di individuare il fascismo, dovessero essere conglobate tutte insieme.

Eh, no, onorevole senatore Romano! Basta una sola di quelle ipotesi, per incorrere nelle sanzioni di legge. Infatti, onorevole senatore Romano, vuole seguire l'articolo di legge, così come lo leggo io (leggendo, distaccando e marcando gli « o » disgiuntivi)? « Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista, quando un'associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica; o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori politici della Resi-

stenza; o, eccetera eccetera » Sono alternative, queste, che vanno tutte sottolineate.

Z O T T A, *relatore*. Senatore Lussu, il senatore Romano ha proprio detto tutto questo! Infatti egli si è riferito alla relazione di maggioranza, nella quale è ben chiarito che tutte queste ipotesi sono alternative. (*Rumori dalla sinistra*). Il senatore Romano è assente e sento il dovere di chiarire la questione. (*Commenti dalla sinistra*).

L U S S U. Senatore Zotta, io sono un uomo dotato di cultura generale e giuridica media, e se non capisco una questione come questa, la colpa non è mia, ma di chi ha parlato.

Dicevo dunque che un articolo di legge deve essere letto sottolineando queste alternative.

Si dice poi che bisogna dare la documentazione perchè si possa dimostrare, senza rimorsi di coscienza, che il M.S.I. è fascismo. Ma chiedere una nuova documentazione varrebbe quanto domandare una dichiarazione del notaio per accertare che noi parliamo qui, al Senato della Repubblica, in palazzo Madama a Roma e non al Parlamento subalpino, a Torino, in palazzo Carignano. Seguiamo o non seguiamo le vicende politiche del nostro Paese? Abbiamo seguito o no quello che è avvenuto nei giorni scorsi a Ferrara, all'Istituto tecnico « Vincenzo Monti? » O quello che è avvenuto nella stessa Ferrara, per opera delle squadre fasciste della « Giovane Italia », che hanno aggredito con il manganello qualche elemento della Resistenza?

E poi il senatore Romano, che è tanto scrupoloso, avrà da me l'ultima circolare della Giunta esecutiva della Sezione provinciale del M.S.I. di una città capoluogo di provincia, in data 21 agosto 1961 (circolare in nostro possesso) in cui si legge: « Cariissimo camerata, conoscendo le tue antiche attività di fervente attivista del partito fascista e di italiano, ti esortiamo a continuare a perseverare nella tua benemerita missione. Sarai certamente al corrente che attualmente il partito attraversa purtroppo un periodo di

crisi finanziaria. Pertanto ti esortiamo a dare anche tu il tuo contributo alla causa fascista. Certi della tua collaborazione e sicuri del tuo spirito cameratesco, ti ringraziamo e ti inviamo i nostri saluti fascisti. Viva il duce! » (*Ilarità dalla sinistra*). Il tutto, ripeto, per conto della Giunta esecutiva provinciale del M.S.I. La firma a mano è illeggibile, ma individuabile.

Senatore Romano, consideri questo documento . . .

F R A N Z A. Proprio per documentazioni come queste noi chiediamo che le prove vengano raccolte con un'inchiesta parlamentare, per consentire un onesto contraddittorio e una confutazione. (*Commenti dalla sinistra*).

F E R R E T T I. Ma lo sanno tutti: l'hanno fatta loro!

S A N S O N E. Siamo d'accordo per chiedere l'inchiesta parlamentare; la chiederemo adesso!

L U S S U. Il senatore Romano, che fa parte delle alte gerarchie della Magistratura, che certamente ha una grande preparazione giuridica, anche se quella politica è molto scarsa, io penso, dice che non c'è pericolo che il fascismo risorga, anche se ci sono questi piccoli episodi. Il fascismo, ci assicura il senatore Romano, non si ripete. Lo credo anche io, che il fascismo, in quella forma — pugnale, testa di morte, orbace, eccetera — non si ripeterà; lo credo anche io. E quel Presidente del Consiglio che, nell'estate scorsa, ha cercato di reinserirlo alla guida della Nazione, ne ha avuto le costole rotte, e per sempre, io penso. Penso anche io che non si ripeterà; sono convinto che non si ripeterà, perchè non può ripetersi, non per volontà sua, ma nostra.

Ma l'arroganza dei fascisti sopravvissuti, di quelli che il senatore Turchi chiama « uomini di carattere », è provocazione civilmente intollerabile. Tra l'altro, l'opera di costoro crea una letteratura politica e uno stile di vita che corrompono i ragazzi, gli ingenui, i giovani; per quanto l'immensa mag-

gioranza dei giovani non sia col fascismo. Col fascismo, ci sono ancora i vecchi, quelli che ci stavano tanto bene e che moriranno reumatizzati dal dolore di non poterlo rivivere. Ma ci sono dei giovani ingenui, generosi, che non sanno nulla, e il fascismo li corrompe, « Il Secolo d'Italia » li corrompe; li corrompe quello stile letterario politico. Li esalta e li corrompe.

E dice il senatore Romano Antonio che poi, no, non c'è pericolo, perchè, in fondo, il fascismo non ebbe una teoria.

Non l'ebbe? L'ebbe e non l'ebbe nello stesso tempo.

Citerò il pensiero acuto di uno dei più notevoli gerarchi del fascismo, pensiero apparso su « Gerarchia », la rivista dottrina-ria del fascismo, dell'anno di grazia IX (diciamo, noi laici, nel 1930); il titolo è « Il dominatore della filosofia ». Chi scrive è il gerarca, laureato più volte (credo con tre laure) molto colto quindi: Ottavio Dinale, filosofo del diritto, teorico del sindacalismo, scrittore emerito, prefetto fascista del Regno, il quale riceveva nella sua sede soltanto dopo mezzanotte perchè affermava che a quell'ora ricevevano gli imperatori romani. (*Ilarità*). Ecco quanto scrive Ottavio Dinale: « Si chiamò Benito Mussolini, ma egli era invece Alessandro Magno e Cesare, Socrate e Platone, Virgilio e Lucrezio, Orazio e Tacito, Kant e Nietzsche, Machiavelli e Napoleone, Garibaldi e il Milite Ignoto ». (*Viva ilarità*). Ecco la teorica di Dinale. E la filosofia integrale l'ha spiegata un filosofo autentico di professione, il professore onorevole Orano, il quale scriveva: « La filosofia del XX secolo in Italia è una sola: è il cervello, è il pensiero di Benito Mussolini ». (*Ilarità*). Onore dunque alla cultura italiana. Onore a « Il Secolo d'Italia » il cui stile non è differente da questo. Così si corrompono i giovani, i quali non ci capiscono più nulla nella realtà della vita italiana, la quale è retta dallo Stato democratico e non dallo Stato pre-fascista di Facta.

Il genio politico del fascismo ormai ci è noto. La catastrofe dell'Italia naturalmente è opera nostra, che abbiamo pugnalato il fascismo nella schiena. L'eroismo del fascismo è arcinoto: ed ha incominciato bene il

suo duce con la marcia su Roma. Si marciava da Napoli a Roma, ma lui se ne stava a Milano vicino alla frontiera svizzera; ed ha finito ancora meglio scappando travestito da tedesco. Di eroico, di tragicamente e grandiosamente eroico, c'è stato un fatto solo: quando mandò a morte suo figlio, rievocando così l'austera purezza civica dei generali romani. Ma i generali romani non scappavano. Come è finita, non lo ignoriamo. È con le armi in pugno che combatte fino all'ultima cartuccia, nell'ora suprema, il capo che ha guidato la Nazione al suicidio.

Dei giovani facilmente si corrompono, e si capisce poi come i più disgraziati, i più sprovveduti, i più irrequieti e già falliti, vadano a finire *paras* in Algeria o nel Katanga. Io stesso sono a conoscenza di tre casi da me controllati ed assistiti: tre giovani finiti nella Legione straniera, appartenenti tutti a famiglie oneste ed illibate. Erano stati corrotti.

Il fascismo non è un pericolo, ma è una permanente provocazione alla guerra civile. Ebbene, noi abbiamo come idea fondamentale, ben profonda perchè maturata nella nostra coscienza, l'odio alla guerra tra i popoli e l'odio alla guerra civile. Abbiamo costruito uno Stato nella democrazia ed intendiamo inserire la lotta politica nella democrazia e nel metodo democratico. Niente guerra civile, dunque. Per questo con coscienza serena sosteniamo il disegno di legge Parri, per ristabilire lo Stato e il diritto della nostra Repubblica democratica, creata dalla Resistenza, di cui la proposta Parri è solenne espressione. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro dell'interno, signori del Governo, onorevoli colleghi, il senatore Terracini ieri, iniziando il suo intervento, volle, in ossequio ad un corretto metodo, inquadrare la materia della discussione con un interrogativo cui ha dato una precisa risposta: « Noi dobbiamo » ha affermato l'oratore « con questa discussione, fare un pro-

cesso ». A chi? Al fascismo, (*Interruzione del senatore Terracini*) ... nella sottospecie Movimento sociale italiano. Onorevole Terracini, volendo attenermi esattamente alla materia, che è ampia, complessa e perciò di non agevole esame, debbo farle presente l'errore iniziale che è alla base del suo lodevolissimo sforzo, per sostenere una tesi abnorme. Vi è stata quanto meno una deviazione iniziale: nostro specifico compito, non è quello di fare il processo al fascismo nella sua pretesa reincarnazione nel M.S.I. — e questo valga anche per il senatore Lussu — ma il processo al disegno di legge, presentato dal senatore Parri, per sindacare la sua legittimità o escluderlo dall'alveo della Costituzione. Questo è il nostro tema: fuori dei limiti di questo tema potremo fare esercitazioni di carattere storico e letterario, saggi e componimenti di carattere politico e storicistico, sempre interessanti ma affatto estranei al nostro dibattito. Concordo con il rilievo fatto dal senatore Lussu; rilievo di una gravità eccezionale: è la prima volta che il Parlamento si trova dinanzi ad un "disegno di legge" per lo scioglimento di un Partito i cui membri sono presenti nel suo seno. Ed è la prima volta che il Parlamento si trova a decidere intorno alla legittimità costituzionale di una legge che, qualora fosse approvata, lederebbe i pilastri fondamentali su cui poggia il reggimento democratico parlamentare. Si è rievocata la grande figura di Vittorio Emanuele Orlando, attribuendo all'indimenticabile cultore della scienza costituzionalistica un determinante apporto per la soluzione del problema nel senso auspicato dal senatore Parri. Ma la morte di Vittorio Emanuele Orlando troncò uno studio sulla nozione costituzionale del partito politico, e sui limiti di capacità costituzionale dei soggetti privati. L'illustre autore aveva collocato tale fondamentale problema nell'ambito dei diritti di libertà per dare « uno stato civile e scientifico alla materia dei partiti » riconducendola agli inalienabili diritti posti dalla Carta costituzionale, proprio per salvaguardare, come ha osservato il Capograssi, « le esigenze e le resistenze delle forze della vita, le quali partecipano alla formazione e al mantenimento dello Stato ».

L'articolo 2 della Costituzione — io non ho la pretesa di ricordarlo nè al senatore Terracini, che fu Presidente della Costituente, nè ai colleghi — contiene una norma che pone diritti inalienabili che la più moderna scienza giuspubblicistica riconduce al diritto naturale. Certo, quando, dopo una grave frattura morale e politica si è arrivati, attraverso una Crisi costituzionale, alla normalità, è la Costituzione che deve segnare, con norme cogenti, l'alveo di legittimità dei soggetti pubblici e privati. È inutile richiamare i precedenti, è inutile riandare a ritroso nella storia per reperire argomenti emozionali, spesso falsi e bugiardi.

È indispensabile che il legislatore si attenga, scrupolosamente, alle norme, attraverso cui è avvenuta la ricomposizione della frattura giuridica e morale. Tutto il resto deve cadere nel nulla delle cose inutili e vane. Il proposito di sopprimere un partito, attraverso una legge, cioè attraverso un atto formale del Parlamento promulgato dal Capo dello Stato, determinato cioè da valutazioni essenzialmente politiche e quindi emozionali e mutevoli, corrisponde ad una impostazione che rivela, del proposito stesso, tutta la mostruosità di carattere giuridico e politico, per non parlare della mostruosità di carattere morale.

Un grande mio maestro, il professor Betti, illustrazione indiscussa della scienza giuridica e del diritto privato, ha scritto che « attributo essenziale del diritto è la bilateralità, della politica l'unilateralità. La politica, nelle sue manifestazioni più nobili, non di guerra civile, sta a servizio di un unico supremo interesse, la *salus publica*, da valutare e da difendere nel giuoco delle forze sociali. Il diritto mira a comporre gli interessi in conflitto. Nulla è più atto a screditare l'alta dignità del diritto quanto il degradarlo a presidio di uno degli interessi in conflitto, o pretesi tali, o di farlo entrare in funzione soltanto a vantaggio dell'una delle parti in contesa, usando due pesi e due misure, o di farlo servire direttamente ad una finalità meramente politica... ».

J O D I C E . Come avete fatto voi per venti anni.

N E N C I O N I . Giudizi storici deviati dalla passione politica e pertanto erronei! Ho detto in Commissione al senatore Parri, e lo ripeto oggi, che egli, che voleva passare alla storia come il capo della Resistenza che aveva combattuto uno schieramento politico perchè aveva, a suo dire, soppresso i partiti, vi passerebbe invece, se dovesse essere approvato questo disegno di legge, come colui che ha promosso la soppressione di un partito. Questa è la realtà storica, morale e giuridica.

P A R R I . Non se ne preoccupi.

J O D I C E . Quello che lei ha detto prima lo ha fatto il fascismo o no?

P I C C H I O T T I . (*Rivolto al senatore Jodice*). Ma lascia stare.

N E N C I O N I . È meglio lasciar stare, perchè i miei sono argomenti, le vostre parole vane. I partiti, senatore Parri, sono sempre stati soppressi dall'opinione pubblica. E per quanto concerne il defunto Partito d'azione, che è stato ricordato in quest'Aula, (e bene diceva ieri il senatore Turchi che è l'opinione pubblica che ha la possibilità, il diritto sacrosanto, costituzionale, fondamentale, inalienabile, di sciogliere i partiti) uno storico, che non potete certo ritenere ammalato di fascismo, Benedetto Croce, disse, proprio al senatore Parri, una grande verità che si impone ancora oggi alla nostra responsabile meditazione e soprattutto alla meditazione del proponente. Ecco come Croce narra l'episodio: « Quando Parri assunse la presidenza del Ministero, portato dal Partito d'azione, disse, in casa mia, a me e a un gruppo di miei amici: " Io non intendo per quale ragione lor signori ce l'hanno tanto con il Partito di azione ". Risposi: " La ragione l'ha detta Fedro: *cerebrum non habet* " ».

È una realtà storica che il Partito d'azione si è dissolto proprio perchè mancava di *cerebrum* all'interno.

L U S S U . Non è il Partito d'azione che ha portato Parri: è stata tutta la Resistenza.

N E N C I O N I . È una valutazione storica di Benedetto Croce, non del senatore Nencioni.

P A R R I . Anche Benedetto Croce poteva dire delle sciocchezze.

N E N C I O N I . Bene, prendiamo atto che Benedetto Croce ha detto delle sciocchezze. Voi avete sempre sostenuto il contrario!

P A R R I . Certo, ne ha dette meno di lei.

N E N C I O N I . Grazie comunque del paragone.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, continui e non raccolga le interruzioni.

N E N C I O N I . Io credevo di mascherarmi con l'autorità del grande filosofo e storico napoletano.

C A L E F F I . Non puoi mascherarti.

N E N C I O N I . Il fatto che io non possa mascherarmi lo ritengo una lode. Significa che sono sincero, aperto, leale e soprattutto non ho mai cambiato gabbana!

C A L E F F I . Non sei neanche fascista.

N E N C I O N I . E allora, perchè mi vuoi sciogliere?

C A L E F F I . Sai bene che il ragionamento è un altro.

N E N C I O N I . Certo, proprio per questo ho premesso che volevo attenermi strettamente all'argomento che è ampio e non agevole, ma ho dovuto, mio malgrado, non lasciare senza risposta affermazioni apodittiche fatte da più parti. Questa mattina poi il senatore Lussu mi è sembrato così categorico, così reciso che sembrava volesse parlare da un piedistallo. Le parole volevano sembrare sentenze, non ammettevano osservazioni critiche. Come Martin

Lutero alla Dieta di Worms. qua son io; altro non dico. Così sia!

Viviamo in un regime costituzionale e parlamentare; i richiami storici emozionali e politici contro il fascismo (la storia del fascismo non la farò nè io nè lei ma la farà la Storia con la esse maiuscola) non debbono creare un clima in cui si possono commettere irreparabili errori. Il disegno di legge Parri vorrebbe consumare quell'*aberratio ictus* collocata nel Codice penale, valendosi di mozioni di affetto o di sante memorie! Non possiamo prescindere dal collocare il disegno di legge in esame fuori dalle divagazioni storiche e politiche. Le pretestuose speculazioni le dobbiamo lasciare fuori da quest'Aula solenne ed autorevole.

Ci troviamo di fronte: 1) alla XII norma della Costituzione che non è una norma transitoria (e lo ripeto perchè questo forma sempre oggetto di contrasti e di discussioni) non è una norma conclusiva, come ha detto ieri il senatore Parri, ma una norma finale: concetto che è chiaramente espresso nella sua rubricazione.

2) Alla cosiddetta legge Scelba del 1952 che ha la pretesa di attuare la XII disposizione della Costituzione. Dico ha la pretesa perchè è di agevole dimostrazione che la XII disposizione della Costituzione non ha avuto e non ha alcun bisogno di attuazione, per essere norma assolutamente preceettiva che trova la sua sanzione nel sistema costituzionale.

3) A un disegno di legge che propone una norma che potrà essere collocata nella scienza giuspubblicistica, da coloro che ci seguiranno, come tentativo di eccesso di potere legislativo perchè identificando, dal punto di vista ideologico, politico e storico, il M.S.I. con il Partito fascista, con ermetico richiamo alla norma contenuta nella XII disposizione finale della Costituzione, ne dispone semplicemente la soppressione: « È sciolto il Movimento sociale italiano ».

Siamo di fronte cioè ad un disegno di legge che non contiene norme giuridiche, ma propone un provvedimento di ispirazione politica e di carattere amministrativo; ad

un disegno di legge che tende ad infrangere, tra l'altro, la norma contenuta nell'articolo 2 della Costituzione che pone diritti intangibili in una società civile.

La situazione è inconsueta ed abnorme: valutazioni e subdole manovre politiche la hanno determinata. Ieri, il senatore Ferruccio Parri, alla mia osservazione pertinente e valida che i fatti di Genova, qualificati chiaramente dall'onorevole Nenni come un pretesto, postulavano come pretestuoso il disegno di legge in esame, la cui presentazione seguì di 12 giorni i fatti stessi, reagì vivamente. Se pretesto è la situazione determinante, a tale qualifica non potrà sfuggire la situazione derivata. Il senatore Parri ha negato che il suo disegno di legge sia frutto di una manovra. Ha affermato che è il prodotto di una necessità sentita; e, ripetendo quanto aveva già scritto nella relazione, ha sostenuto trattarsi di un imprescindibile adempimento di carattere costituzionale. Ha aggiunto che, secondo la sua opinione, la XII disposizione della Costituzione adempimento non aveva ancora avuto. La cosiddetta legge Scelba, che affidava la cognizione ed il giudizio alla Magistratura, era rimasta inapplicata, onde si doveva provvedere « politicamente » cioè attraverso una valutazione meramente politica.

Ma il senatore Parri erra ed infrange, con queste sue enunciazioni, il principio fondamentale della divisione dei poteri. Persevera nell'errore assumendo che le varie funzioni dello Stato debbano tendere all'attuazione costituzionale e che poco importa se si violano le norme che regolano la divisione dei poteri. Questo infatti è il senso, il succo della relazione Parri al disegno di legge. Questo è l'alveo entro cui si è mosso colui che ha presentato il provvedimento, gelosamente rivendicandolo ad una fazione politica.

Onorevoli colleghi, i precedenti legislativi contro la riorganizzazione di un partito fascista sono stati tre: il decreto legislativo 26 aprile 1955, n. 195, contemporaneo alla fine della guerra civile; la legge 3 dicembre 1947, n. 1540, votata dall'Assemblea costituente, non per il motivo che oggi ha spinto il senatore Parri, perchè non aveva di mira un partito, ma intendeva impedire le attività

cosiddette neo-fascistiche e neo-monarchiche; infine la legge Scelba 20 giugno 1952, n. 645. Su un piano più elevato, come ho detto, sta la XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Ora, per intentare il processo a questo disegno di legge (usiamo il metodo del senatore Terracini) noi dobbiamo muovere — come del resto hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto — dall'esame di questa famosa XII disposizione della Costituzione che del nostro sistema costituzionale (a mio avviso modesto, e ad avviso di illustri costituzionalisti, che pur possono aver espresso poi in sede politica un'opinione diversa da quella manifestata con senso di responsabilità dalla cattedra) è il suggello. Infatti in tale sistema sono inserite le norme contenute negli articoli 2, 18, 49 e 54, a suggello delle quali sta proprio la XII disposizione. E sembrerà strano, paradossale, forse perfino assurdo, ma anche proprio per l'esistenza della norma contenuta in tale disposizione transitoria e finale della Costituzione il disegno di legge Parri doveva pregiudizialmente essere respinto. E proprio per la difesa dei limiti della capacità soggettiva dei partiti noi abbiamo diritto di chiedere all'Assemblea, a tutta l'Assemblea, compresi cioè i nostri avversari, di respingere la proposta Parri; perchè così non facendo, onorevoli colleghi di parte avversa, voi vi rendete responsabili di un poco lodevole tentativo di eccesso di potere legislativo! E non sarebbe una bella pagina nella storia della Costituzione repubblicana, delle sue applicazioni e del Parlamento italiano! Perchè ogni qualvolta ci si muove al di fuori delle norme costituzionali e ci si rende responsabili di un tentativo di sopraffazione — dico di un tentativo di sopraffazione, ma, tecnicamente, dovrei più correttamente dire: di eccesso di potere legislativo — si dimostra il disprezzo di quella Carta costituzionale che pure viene richiamata ogni momento come fondamento di questa azione parlamentare!

Onorevoli colleghi, che cosa è la norma contenuta nella XII disposizione, in sostanza? È un divieto, un divieto di carattere costituzionale; e i divieti di carattere costituzionale, proprio perchè tali, debbono avere

nella stessa Costituzione la loro tutela, vorrei dire le sanzioni per il loro presidio. Non è una norma penale, nè era suscettiva di norme penali; ecco la ragione per cui oggi si parla di prudenza da parte della Magistratura. E noi diciamo prudenza, perchè siamo rispettosi nei confronti della Magistratura e non possiamo scendere agli oltraggi alla Magistratura che si sono sentiti in quest'Aula. Rimangono tali anche se detti con la irresponsabilità della tribuna parlamentare. La prudenza della Magistratura si è manifestata proprio perchè un sistema costituzionale deve trovare nel sistema costituzionale stesso le sanzioni. Ed ecco che la XII disposizione trova la sua sanzione nell'articolo 49; ed ecco che l'articolo 49 trova la sua ragione d'essere nell'articolo 18; e gli articoli 18 e 49 trovano il loro collocamento nel sistema degli articoli 2 e 54.

Vedete che questo arco costituzionale, che esprime norme chiare ed efficaci per la costituzione di un reggimento democratico e parlamentare, contiene anche le sanzioni per la difesa degli istituti. E quando affermo che la XII disposizione non è una norma penale ve lo dico con senso di responsabile valutazione. L'articolo 1 della legge Scelba mai è stato esaminato dalla Corte costituzionale. Ma le pretese definitorie della Costituzione che in esso sono contenute, quale premessa di norme di carattere penale, sono un nonsenso. Infatti le norme definitorie si concretano in norme interpretative. Ma l'interpretazione autentica di una norma costituzionale attraverso una legge ordinaria si risolve in una violazione della Costituzione per il fatto che l'interpretazione autentica non può avvenire che con leggi di pari grado. Nè si può sostenere che nella Costituzione sono presenti altri casi di responsabilità penale senza che la sanzione vi sia predeterminata: per esempio l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione da parte del Presidente della Repubblica (articolo 90) ed i reati commessi dai Ministri nello esercizio delle loro funzioni (art. 96). Ma in questi casi il carattere penale della previsione risulta, senza dubbio, dalla lettera stessa della Costituzione.

A questo punto vorrei aprire una parentesi per rispondere ad una osservazione che faceva ieri il senatore Terracini ed alla quale ho tentato di dare una risposta esauriente, sia pure nella sintesi espressiva di una battuta, di una interruzione.

Il senatore Terracini, esaminando il rapporto tra la pretesa attuazione della XII disposizione transitoria e la legge Scelba, ieri si è sforzato di costruire un inedito sistema di successione di leggi. Egli ha sostenuto, se non erro, che, trattandosi di una successione di leggi tra la legge Scelba e le norme contenute, oggi, nel disegno di legge Parri, si deve applicare la legge più favorevole al reo. Non ci sarebbero state quindi modificazioni di stato giuridico nei confronti di coloro che militano nel Movimento sociale italiano, i quali incorrerebbero nelle norme penali, nei fulmini della legge Scelba, successivamente, se dovessero continuare nella loro azione.

Senatore Terracini, questa è una costruzione che il suo acume giuridico — ne sono certo — avrà già affossato, perchè il disegno di legge Parri tende a stabilire una norma che identifica un partito con il partito fascista ai fini dell'applicazione della XII disposizione transitoria della Costituzione; la legge Scelba invece è attuativa della XII disposizione e prevede delle norme di carattere penale, con pene severissime: anni di reclusione! Il magistrato si troverebbe perciò di fronte non alla sua normale funzione di identificazione di una fattispecie e di applicazione di una sanzione, bensì di fronte ad una presunzione *juris et de jure*, e pertanto ad una porta sbarrata. Dovrebbe quindi aprire dei procedimenti penali senza poter esperire — ecco che il castello si infrange — alcuna indagine sull'effettiva responsabilità penale, sulla identificazione del fatto che è previsto dalla norma penale, senza cioè poter collocare il fatto esteriore nella previsione legislativa e quindi, dopo aver riferito, dal punto di vista dell'indagine materiale e dell'indagine psicologica, ai prevenuti il fatto, attuare la volontà della legge.

Senatore Terracini, io la conosco dai convegni di Bellagio: ella è un giurista insigne e pertanto non può sicuramente non appro-

vare questa costruzione, che attinge dai principi più elementari dell'istituto giuridico penale la sua linfa vitale. Ecco anche per quale ragione affermiamo che siamo di fronte ad una abnorme proposta di legge. E sarei lieto se tutti coloro che in quest'Aula vogliono, in assoluta buona fede, svolgere le funzioni di carattere legislativo (ecco il rispetto, senatore Lussu, dello Stato di diritto, espressione con cui ella ha cadenzato, e giustamente, il suo intervento) sarei lieto, dico, se attraverso maggiore meditazione e ricerca riuscissero ad individuare i motivi contro cui si infrangono i principi costituzionali ed in particolare le prerogative costituzionali del cittadino, i rapporti civili, i rapporti politici e l'istituto penale. Non avrebbero senso le garanzie poste dall'articolo 1 del Codice penale, dalla legge che rende patrimonio nazionale la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, se attraverso una norma di legge ordinaria, votata cioè in sede politica, noi potessimo imputare a cittadini responsabilità politiche cui sono ricollegate gravissime sanzioni penali, la restrizione della libertà personale ed il marchio della criminalità. Siamo su questo piano, senatore Terracini. Ed io sono certo che ella condivide la fondatezza di questa mia impostazione ed il mio pensiero; ne sono assolutamente sicuro perchè ella è un giurista in buona fede e ha sempre pagato di persona.

Onorevoli colleghi, d'altra parte la Corte costituzionale ci ha dato una definizione autorevolissima della XII disposizione della Costituzione, che in quest'Aula sembra sia stata dimenticata. La Corte costituzionale è l'organo di specifica competenza in materia, anche se sulla stampa odierna viene trattata alla stregua di una Pretura suburbana. Ma io ho un grande rispetto della Corte costituzionale conoscendo l'altezza morale e la competenza giuridica dei suoi componenti, e ne ho anche lo stesso rispetto quando non condivido, come in qualche caso, le sue autorevoli decisioni, dalle quali vi è sempre molto da imparare.

È difficile valutare da parti interessate problemi che occorre invece risolvere al di sopra e al di fuori della mischia, posizione in

cui certamente si pone quell'alto Consesso. La Corte costituzionale ha detto: « Questa disposizione pone, sì, un divieto, ma ciò non deve indurre nell'errore di farla considerare quasi come un divieto penale, costretto, nell'interpretazione, entro i limiti della formulazione espressa. Le norme penali sono state emanate dopo ». E vedete con quanto distacco la Corte costituzionale parla delle leggi successive e classifica tale anche la legge del 1947 perchè cronologicamente è successiva alla formulazione della Costituzione. « Le norme penali sono state emanate con le leggi del 1947 e del 1952, sia nella parte sanzionatoria sia in quella precettiva. La XII disposizione transitoria va pertanto interpretata per quella che è, cioè quale norma costituzionale che enuncia un principio o un indirizzo generale la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata ».

TERRACINI. È quello che diciamo noi.

NENCIONI. Ed ecco che il divieto non avrebbe potuto mai considerarsi come un divieto di carattere penale, senatore Terracini.

TERRACINI. È quello che ho detto io ieri.

NENCIONI. Ed io le ricordo, senatore Terracini, che quando lei si è battuto nel 1951-52 contro norme che davano la possibilità all'Esecutivo, attraverso un decreto legge, un provvedimento amministrativo, di sciogliere un partito, combatteva una giusta battaglia nell'alveo delle norme costituzionali: è una patente violazione dei principi di libertà concedere al potere politico la possibilità di sciogliere un partito, con una valutazione politica e di comodo. Quando oggi ella si rivolge al Governo, perchè « provveda » contro la pretesa reincarnazione del partito fascista, che identifica nel Movimento sociale italiano, chiede di compiere un atto contro il quale, per due anni in quest'Au-

la, si è battuto lodevolmente. (*Interruzione del senatore Terracini*). Senatore Terracini, affidare lo scioglimento di un partito al Parlamento è affidare ad una mutevole maggioranza il potere di arbitrio.

Gli atti dell'Assemblea costituente confermano l'esattezza dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale. Il primo comma della XII disposizione fu votato senza discussione, come ella ha detto ieri, in sede plenaria, ma era stato oggetto di fervido dibattito nella seduta del 19 novembre 1946 della Sottocommissione presieduta dal qui presente senatore Tupini, che ci può essere autorevole testimone. Di quella seduta, in cui fu formulata, proposta ed approvata la XII disposizione finale, abbiamo un chiaro verbale che contiene la discussione, da cui è possibile trarre valutazioni determinanti.

L'onorevole Togliatti propose un emendamento, che divenne il primo comma della XII disposizione. Io mi riferisco, non essendo stato presente per ovvie ragioni, al verbale della seduta, nel quale si può leggere: « L'onorevole Togliatti suggerisce si dica che è proibita, in qualsiasi forma, la riorganizzazione di un partito fascista, perchè si deve escludere dalla democrazia chi ha manifestato di essere suo nemico. Facendo questa proposta egli si riferisce ad un fatto preciso, storicamente determinato ». La Pira si alza, chiede di parlare: « Non vede l'onorevole La Pira, ove venisse accolta l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti, come potrebbe fare il legislatore a definire quale sia un partito fascista ». Sarebbe stato onesto che l'onorevole La Pira, quando ha dato inizio ai lavori del Convegno di Firenze, del quale parleremo ampiamente dopo, si fosse ricordato di questo suo determinante intervento alla Sottocommissione per la Costituzione. « Non vede, ove venisse accolta l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti, come potrebbe fare il legislatore a definire quale sia un partito fascista, perchè non ritiene che si debba lasciare al legislatore, con una formula vaga, la possibilità di commettere arbitri a danno di qualsiasi partito ». Tale, senatore Tupini, era lo spirito che ani-

mava coloro che formularono la XII disposizione finale della Costituzione, che è la madre della legge Scelba, è stata la madre anche della legge del 1947 e dovrebbe essere, ma non sarà, la nonna della legge Parri.

Rispose l'onorevole Togliatti, il quale aveva capito il latino, benchè conosca meglio il russo, « di voler evitare la discussione ideologica generale perchè (aveva capito immediatamente dove La Pira avesse messo il dito: pericoloso classificare i partiti attraverso discussione ideologica) sa che non se ne uscirebbe ». E aggiunge « che le osservazioni, fatte alla sua proposta, sarebbero giustificate se essa mirasse a definire il contenuto di un movimento o di un partito fascista. Contro una tale formulazione sarebbero lecite tutte le critiche — ascolti senatore Parri, è istruttivo per lei — perchè qualunque partito potrebbe essere ricondotto sotto la figura del partito fascista, quale si è presentato attraverso le disquisizioni dialettiche: il partito democristiano come quello liberale ed altri »

Vedete, il papà di questa disposizione, anzi il curatore al ventre di questa disposizione, già temeva le malefatte, gli arbitri del monello che stava per venire al mondo e « fa presente che nella sua proposta egli si limita al richiamo storico del Partito fascista ». E non si è limitato al richiamo storico perchè concetto troppo generico; ci ha rapidamente ripensato, ed ha aggiunto che il richiamo storico va inteso come riferentesi « al Partito fascista, quale si è manifestato nella realtà politica del Paese ». Poi ha precisato ancora, perchè questo è un crescendo rossiniano di precisazioni: « quale si è manifestato dal 1919 al 1944. Non è possibile alcuna interpretazione equivoca. È disposto a modificare la sua formula nel senso che si parli del Partito fascista anzichè di un partito fascista ».

Così l'onorevole Togliatti ha inteso allontanare qualsiasi interpretazione equivoca perchè il fascismo, nella sua prima manifestazione, fu un partito, ma nella sua seconda manifestazione e nella sua ultima era un istituto di diritto pubblico, parte integrante, organo dello Stato.

Ecco perchè non era possibile alcun errore di identificazione storica e, aggiungo io, di identificazione giuridico-costituzionale.

Si dichiarò dunque disposto, per questa ragione, a modificare la sua formula precisando, come ho ricordato, che si doveva parlare del Partito fascista. E, badate bene, di quel partito fascista, limitato entro due date!

Ecco perchè, senatore Terracini, nessuno dei costituenti sentì il bisogno di una discussione in Aula: la discussione era già avvenuta ampia, sotto la presidenza del senatore Tupini. Tupini concluse efficacemente: « È apparso chiaro che si vuole impedire la ricostituzione del Partito fascista, così come si è storicamente manifestato negli ultimi venti anni ». Su questa interpretazione la discussione fu chiusa, la proposta Togliatti venne approvata e fu poi definitivamente approvata in Assemblea senza discussione.

Le considerazioni generali svolte e la polemica con gli altri oratori che mi hanno preceduto rendono più facile il mio compito.

La ricostituzione del « disciolto Partito fascista » non può effettuarsi mai, nè mai potrebbe essere identificabile con la partecipazione di un partito all'attività concorrente, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, così come è previsto nell'articolo 49 della Costituzione della Repubblica. Sarebbero invece necessari notevoli rivolgimenti nelle condizioni storico-ambientali e profondi mutamenti costituzionali. Infatti, onorevoli colleghi, per attuare l'ordinamento particolare del « disciolto partito fascista » occorrerebbe mutare il regime costituzionale vigente, riprodurre in sostanza una particolare situazione reale e giuridica, individuata nei suoi caratteri già manifestatisi e considerati, con assoluto rigore di indagine, ovvero nell'illegalità compiere il tentativo di mutare il regime parlamentare che si basa su di un organico sistema: le norme contenute negli articoli 2, 18, 49 e 52 della Costituzione ed infine nella XII disposizione finale.

J O D I C E . Allora con un giudizio a posteriori, dopo un altro esperimento.

N E N C I O N I . Vorrei ripeterle, onorevole Jodice, tutto quello che ho detto fin qui, ma credo di esser stato chiaro; compirei una inutile fatica.

F R A N Z A . Il Partito fascista è stato quello che è, oggi, il Movimento sociale?

J O D I C E . Voi vorreste un esperimento prima e un giudizio poi!

B U S O N I . Se vi permettessimo di essere quello che è stato il Partito fascista, lo sareste!

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Fino adesso si è parlato di atti criminali, adesso ci si vorrebbe limitare a fare il processo alle intenzioni. Pian piano la verità si fa luce. È già un progresso.

B U S O N I . Stiamo esaminando le vostre parole e i vostri atti.

N E N C I O N I . Siamo saliti di uno scalino, siamo arrivati ad affermare che occorre una indagine sulla volontà, sulle intenzioni del M.S.I.

B A N F I . Siccome usate le bombe, questo è un fatto!

N E N C I O N I . Le bombe non può che averle messe lei! Un'altra bomba l'ha fatta esplodere ora in quest'Aula. Non l'ha sentita?

P R E S I D E N T E . Continui, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, per attuare l'ordinamento particolare occorrerebbe dunque questo mutamento. Tale assunto sembra riscontrarsi ... (*Interruzione del senatore Banfi*).

Perchè vi limitate a dare delle etichette gratuite ed a fare delle accuse altrettanto

gratuite e pretestuose? Mi meraviglio di lei, senatore Banfi, che è avvocato e dovrebbe avere sensibilità giuridica. Non si possono formulare delle accuse senza aver prove, indizi. Per il M.S.I. non avete neppure una prova critica, neanche di compatibilità morale con i fatti di violenza cui allude.

B A N F I . Basta leggere i vostri giornali di tutti i giorni.

N E N C I O N I . Onorevoli senatori, la XII disposizione transitoria finale della Costituzione dispone il divieto della organizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Il divieto in questione si richiama anche ai criteri e alle finalità che informano l'articolo 49 della Costituzione medesima, ma non possiamo enucleare dal sistema costituzionale la XII disposizione: ecco perchè oso affermare che proprio la XII disposizione è a nostro favore, onorevole Scelba. Non è un assurdo e non è un paradosso. La XII disposizione è collocata come suggello nel sistema costituzionale nel quale siamo inseriti. È la norma che difende noi e tutti gli altri partiti da azioni come quella che con tanta disinvoltura tenta di compiere il senatore Parri.

S A N S O N E , relatore di minoranza. Tanto è vero che il Governo non l'ha mai applicata!

N E N C I O N I . Mi aspettavo questa sua interruzione, mi duole che lei sia prima uscito dall'Aula... (*Cenni di diniego da parte del senatore Sansone*)... quando ho trattato dell'interpretazione sistematica di tale norma. Ho ritenuto di aver offerto la dimostrazione che la XII disposizione della Costituzione è norma precettiva, non postula quindi una legge ordinaria di applicazione. Deve trovare come « divieto costituzionale » in se stessa la sua sanzione, la sua forza. Ripeto: è norma precettiva, non programmatica e non è quindi suscettibile di attuazione attraverso la legge ordinaria. Vi sono già delle norme di carattere superiore e di pari grado con essa nella gerarchia normativa che la innalzano su un piedistallo per la tutela vostra, nostra, di tutti.

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue N E N C I O N I) « Il divieto in questione — ha assunto l'onorevole De Gasperi — si ricollega anche ai criteri e alle finalità che informano l'articolo 49 della Costituzione medesima, il quale contempla il diritto per tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti, per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, dovendosi questa esigenza ritenere senz'altro negata dal fascismo, il quale, storicamente, si attuò in regime politico, con la soppressione di fondamentali libertà personali e politiche e delle istituzioni democratiche e con la esaltazione di principi e metodi assunti ad elementi differenziatori e negatori di ogni democrazia ».

Quindi, presentando la legge Scelba, l'onorevole De Gasperi già aveva ricollegato quel che poi (come vedremo successivamente) è stato fatto in sede scientifica. La XII disposizione è assolutamente inscindibile dall'articolo 49, e tale eloquente inscindibilità postula che essa fa parte di un sistema costituzionale che, come tale, non può considerarsi in istituti separati. Tali istituti quindi hanno un loro significato, una loro dinamica particolare se visti nel loro complesso. La legge Scelba (che doveva essere polivalente e che poi è stata monovalente a cagione di situazioni storico-politiche ormai superate) ha preteso di definire il contenuto della XII disposizione attraverso le norme degli articoli 1 e 2 (non parlo delle ipotesi successive, previste dagli articoli 4 e 5 perchè estranee al concetto costituzionale, quali norme penali), ma tale pretesa definitoria di attuazione e di interpretazione della Costituzione, come abbiamo visto, perpretata con legge ordinaria ha creato una situazione non certo corretta dal punto di vista della più elementare ermeneutica.

Onorevoli colleghi, l'autorevole propugnatore della legge antifascista (chiamiamola così) non può limitarsi a considerare com-

portamenti individuali o di gruppetti diversi, ed è costretto a fare una valutazione comparativa fra ordinamenti costituzionali. Si è detto stamani in quest'Aula che la XII disposizione resterebbe lettera morta se leggi penali non prevedessero, con norme di attuazione, severe misure contro attività dirette alla ricostituzione del disciolto partito. Ora io risponderò semplicemente che, se una Costituzione, la quale pone dei principi per ristabilire la normalità, dopo una frattura quanto meno di carattere giuridico, non contenesse in sé i principi per la sua difesa, ed avesse bisogno del legislatore ordinario, questa Costituzione non sarebbe che un pezzo di carta senza valore. Infatti, una Costituzione che non contiene un sistema di sbarramento che la difenda, è destinata a creare condizioni di eversione da parte del potere politico dominante.

Ma la Carta costituzionale non è la premessa di eversioni di carattere politico o giuridico; al contrario, contiene in sé norme efficaci e sufficienti di difesa. Ed io desidero che questo sia detto dalla nostra parte, al di là di un'autodifesa, giacchè il M.S.I. non ha bisogno di essere difeso qui, poichè esso risponde dinanzi al sistema legislativo vigente dei propri atti, come associazione politica; e il giorno in cui voi vedeste che negli atti del partito, come associazione politica, ve ne fossero alcuni che violassero il sistema costituzionale, allora, onorevole Scelba, basterebbero per ristabilire l'equilibrio offeso le semplici norme del Codice penale. Non sarebbe necessaria neanche la vostra legge, per ristabilire il diritto.

T U P I N I . Cosa pensa lei di quella lettera, di cui ha dato lettura il senatore Lussu?

M O L T I S A N T I . Bisogna accertare innanzitutto se è stata creata falsamente.

T U P I N I . Appunto per questo domandavo cosa ne pensasse il senatore Nencioni. (*Commenti dall'estrema destra*).

M O L T I S A N T I . Fornite prima le prove, e poi potrebbe domandare cosa ne pensiamo. Chi può assicurarci che quella lettera provenga da una federazione del M.S.I.?

S A N S O N E , *relatore di minoranza*. Daremo le prove. (*Commenti*).

N E N C I O N I . Senatore Tupini, rispondo volentieri a questo interrogativo, che era nell'aria. Nelle contese di carattere politico e quindi emozionali possono essere portati dei pezzi di carta, e su questi pezzi di carta, a prova di fatti inesistenti, può essere innalzato anche un monumento di logica. Senonchè al problema della correttezza, completezza ed efficienza della prova risponde per me un grande giurista della mia terra, credo da tutti ammirato per la sua opera, che è rimasta un monumento di dottrina, di sapere giuridico: Francesco Carrara. Nel suo programma, si pone in astratto la domanda, che ella mi ha posto in concreto: « La prova; che cosa è la prova? ». Rispondendo a questo interrogativo il Carrara dice: E un fatto certo, legato anche con un criterio logico al fatto da provare. Dinanzi ad un fatto ci possiamo trovare in posizione logica di ignoranza, di dubbio, di probabilità, di certezza; « Tutto ciò che serve a farci progredire dal primo stadio verso l'ultimo diceci prova ». Essa deve quindi servire « a renderci certi della verità della proporzione » E quale certezza avete voi?

Noi ci troviamo di fronte ad una lettera, letta senza indicazioni di località. . .

J O D I C E . E se fosse vera?

N E N C I O N I . Qui non stiamo facendo delle ipotesi; ad una ipotesi non posso rispondere che con altra ipotesi. Una lettera privata o qualsiasi altro atto, formato da un individuo, chiunque esso sia, non può essere attribuito a un partito. Il partito agi-

sce attraverso i suoi organismi istituzionali, attraverso le mozioni, attraverso le deliberazioni, le decisioni degli organi previsti dallo Statuto, come dispongono, in modo chiaro, l'articolo 36 del nostro Codice civile e la prassi costituzionale.

F R A N Z A . È un linguaggio inconsueto per noi!

S A N S O N E , *relatore di minoranza*. Se mi consente, vorrei fare una domanda al fine di portare il dibattito al suo punto giusto. Se, quindi, l'azione del singolo non si può far risalire al partito, il magistrato come fa la sentenza, dichiarando che si è ricostituito il partito? Questo è il punto cui dovete rispondere! Rispondete su questo e allora mi direte come si attua la legge del 1952!

N E N C I O N I . A questa domanda risponderò compiutamente. Voglio però prima dire, senatore Sansone che, se anche degli interrogativi intelligenti, come quello da lei proposto, rimanessero senza risposta — ma la risposta a questo mi è facile — non si risolverebbe il problema di fondo di questa discussione. La proposta Parri rimarrebbe sempre un *monstrum* di carattere costituzionale, un tentativo di eversione, un attentato alla libertà, una proposta che infrange i cardini su cui poggia la Costituzione repubblicana!

E ovvio che l'atto del singolo non può, in modo assoluto, impegnare un partito; guai se così fosse! La dimostrazione di tale assunto si trova anche nella legge Scelba; nel suo sistema ella deve trovare la risposta a questo interrogativo. Essa è formata da diverse eterogenee ipotesi; l'articolo 1 ha una pretesa definitiva, che possiamo contestare o non contestare, ma, comunque, sulla realtà giuridica così si presenta; l'articolo 2 contiene determinate norme di carattere penale per i cittadini rei di ricostituzione del partito fascista; le altre norme riguardano comportamenti individuali. Pertanto, è nel sistema della legge che vi è la precisa risposta alla domanda che ella mi ha rivolto: benchè io ritenga che, con la pretesa definitiva del-

l'articolo 1, sia stata violata proprio quella norma contenuta nella disposizione XII in relazione agli articoli 2, 18, 49, 52, norma che la legge ha la pretesa di attuare. E questo, lo dico ancora una volta, perchè un divieto costituzionale non deve cercare in una legge contenente norme penali, approvata dal legislatore ordinario, le sanzioni, ma deve ottenere nel sistema la sua sanzione. Ripeto che una Costituzione che non trova nel suo sistema delle norme che tutelino il sistema posto in essere non è altro che uno *chiffon de papier*; è vano il ritorno alla normalità, è vano cercare di sanare le fratture di carattere giuridico e costituzionale, le fratture di carattere morale, con una Costituzione costretta ad elemosinare dal legislatore ordinario norme per dar forza cogente ai propri principi fondamentali. È un assurdo giuridico che ritengo non abbia esempio nelle più evolute costituzioni degli stati civili.

Questa, senatore Sansone, è la risposta, credo esauriente, all'interrogativo che ella mi ha rivolto.

S A N S O N E , *relatore di minoranza.*
Non mi soddisfa. Comunque risponderò.

N E N C I O N I . Giacchè siamo su questo tema mi si consenta di aprire una parentesi. Il senatore Terracini ieri ha fatto una mirabile costruzione di carattere logico: gliene ho dato atto. Ma, come il colosso di Rodi, questa costruzione di carattere logico non ha i piedi di terra cotta, ma addirittura di argilla fresca.

Questa sua costruzione — e non voglio con ciò minimizzare l'opera del senatore Terracini — era stata recepita — stavo per dire presa a prestito, ma sarebbe stato offensivo — dalla relazione presentata dal professor Paolo Barile, illustre costituzionalista, al Convegno di Firenze. Il professor Paolo Barile fu invitato a quel Convegno e presentato con parole elogiative per un suo passato di carattere resistenziale. Tali lodi però avrebbero dovuto far immediatamente ricusare, da parte del titolare della cattedra all'Università di Siena, l'invito. Infatti chi,

in sede scientifica, si presenta come rappresentante di una determinata parte politica è già in sospetto per le sue teoriche, a qualunque parte politica appartenga. A mio avviso la cattedra, l'Esercito, la Magistratura, mal si adattano a titolari con una spiccata catalogazione di carattere politico. E vedo la dimostrazione. Io sono stato un estimatore del professor Barile e dando la dimostrazione di una sua abdicazione scientifica, ma anche di carattere morale, compio un dovere che mi fa male perchè, ripeto, l'ho stimato come giurista ed ho seguito determinati suoi insegnamenti in materia di limiti di capacità costituzionale dei soggetti privati.

Si è ricordato da parte del professor Barile — non sto a ripetervele anche perchè tutti certamente avrete letto e meditato il volume pubblicato a cura del Consiglio regionale toscano della Resistenza: « Un adempimento improrogabile » — quello che ha rappresentato nella Resistenza, ma è stato chiamato a quel Convegno come illustre costituzionalista che potesse portare acqua a quel mulino. E il professor Barile ha inventato l'espedito sofisticato della « riserva giurisdizionale » nell'esegesi della Costituzione; e di ciò il senatore Terracini ieri ha permeato il suo intervento, affermando che gli articoli 11, 12, 13 fino al 21 della Costituzione postulano una riserva di giurisdizione. « Cioè certi provvedimenti relativi alla libertà personale, a quella domiciliare, a quella di soggiorno non possono essere presi se non dal giudice, solo in casi di urgente necessità, nei quali è legittimata ad intervenire la polizia, sempre con convalida successiva del magistrato. Se ci fosse una norma di questo genere, relativa alla XII disposizione, l'onorevole Zotta avrebbe ragione. La norma non c'è, e non ha senso, dunque, dire che il legislatore non possa intervenire nuovamente. . . » ha proseguito: « Riportiamo quindi la valutazione attuativa in Parlamento perchè è il Parlamento competente non il magistrato ». Ora questa costruzione creata con la logica del naso di Cleopatra, se . . . ecc. si infrange con una semplice osservazione di carattere proprio elementare. Tutto il sistema costituzionale — parlo di sistema, com-

presi gli Statuti regionali — è suscettivo di tutela attraverso la giurisdizione ordinaria. Quando da norme costituzionali scaturiscono, per i cittadini, diritti soggettivi la riserva di giurisdizione è nelle cose, è implicita; altra cosa è la riserva di legge. Infatti tutta questa serie di norme pongono una riserva di legge; postulano cioè a loro tutela la figura del magistrato ordinario. Pertanto la riserva di giurisdizione è figura retorica senza senso, è qualcosa che il professor Barile ha creato in quel clima delle due lapidarie finestre aperte: la finestra « sulla politica » e la finestra « sul diritto ». Ma vi è qualcosa di più rilevante che dobbiamo porre in evidenza. Accantonando la riserva di giurisdizione, osserviamo che il professor Barile è l'unico costituzionalista che è stato presente al Convegno di Firenze; vi erano state anche delle voci nettamente contrarie; ma non appaiono in questo volume. I compilatori si sono limitati a pubblicare una introduzione del presidente avvocato Luigi Bonforti nella quale si legge: « Comunico anzitutto due voci di dissenso: quella di Arturo Carlo Jemolo, che non è d'accordo sull'opportunità politica dello scioglimento del M.S.I. e quella del dottore Giancarlo Dupuis, giudice del Tribunale di Firenze, che esprime un suo parere sulla inopportunità, in linea generale e sotto ogni aspetto, del nostro Convegno ».

È evidente che ai propagandisti dell'odio e della discriminazione, ai difensori d'ufficio di questa vergogna di carattere costituzionale, interessava solo una determinata tesi. Conformemente quindi il professor Barile, parlando della legittimità costituzionale del disegno di legge Parri afferma: « Il punto di partenza (da cui parte l'onorevole Zotta) è il seguente: esiste la legge Scelba, la quale affida il giudizio sul neofascismo alla Magistratura e poi incarica la funzione di Governo di provvedere allo scioglimento. Ma la Magistratura non si è pronunciata... ». Errore, perchè la Magistratura si è pronunciata più volte e io potrei presentare alla Presidenza delle sentenze o dei provvedimenti, ai sensi dell'articolo 74 del Codice di procedura penale, con cui vengono archiviate le denunce. Aggiungo, sena-

tore Parri, che dopo i fatti di Genova a cui ella ha detto di non voler collegare il disegno di legge, vi sono state denunce e conseguenti motivate archiviazioni. Anzi in quella occasione, non sono andati sul banco degli imputati, nei ferri della giustizia punitiva, i componenti del Movimento sociale italiano, ma proprio coloro che avevano presentate le denunce ed attentato all'autorità dello Stato.

Comunque torniamo al professor Barile: « Qualche sentenza ha ravvisato nel Movimento sociale il neofascismo, almeno due sentenze ci sono state. » « La Magistratura non si è pronunciata, dice l'onorevole Zotta; può sostituirsi ad essa il legislatore? No — egli dice — perchè altrimenti si viola il principio della separazione dei poteri ». Il professor Barile a questo punto prende quota: « Nulla di più assurdo in verità: se il legislatore ha la competenza, come abbiamo visto, per attuare la XII " disposizione " ha anche la competenza per cambiare una legge, dato che nella Costituzione non c'è alcuna riserva costituzionale a favore della giurisdizione ». Pertanto, afferma responsabilmente il professor Barile, è legittimo un disegno di legge sullo scioglimento del Movimento sociale, esistendo la XII « disposizione » della Costituzione. « Non ci sarebbe, credo, nessuna difficoltà per attuare questo; non solo, ma vorrei sapere come le forze politiche, che oggi si rifiutano di risolvere il problema, nel senso indicato dal senatore Parri, cioè con una legge del Parlamento, potrebbero domani rifiutarsi di concorrere ad un allargamento delle competenze della Corte costituzionale ». Concludendo « Il giudizio sull'attuazione concreta della XII « disposizione » è un giudizio politico, che il Parlamento può dare meglio di tutti, sia soprattutto per la debolezza delle ragioni contrarie che vengono espresse nella relazione di maggioranza... contro la proposta Parri ». Dunque il disegno di legge Parri è costituzionale e lo scioglimento del M.S.I. da parte del Parlamento legittimo ed opportuno!

Ora, c'è qualcuno che scrive la storia in soffitta e c'è qualcuno che va ad annaspere tra le ingiallite carte. Il professor Barile, quando fu elevato alla cattedra di diritto co-

stituzionale dell'Università di Siena — in Commissione c'erano degli illustri costituzionalisti: il professor Crosa, il professor De Francesco, il professor Esposito, titolare della cattedra di diritto costituzionale all'Università di Roma — egli si presentò con la sua opera fondamentale: « Il soggetto privato nella Costituzione italiana » che è un'interpretazione della Costituzione molto profonda, con documentazione e bibliografia amplissime, che apre gli orizzonti scientifici all'interpretazione di tutta la gamma delle norme costituzionali, ma in special modo in materia di limitazioni della capacità costituzionale dei soggetti privati.

Sentite che cosa ha scritto il professor Barile, quando non aveva la preoccupazione, come consulente tecnico di parte, di portare dei lumi falsi e bugiardi ad una tesi anticonstituzionale: « La dottrina ritiene che debba essere istituito un organo, titolare della competenza dichiarativa e del potere di scioglimento, nonchè delle sanzioni contro i singoli. Evidentemente l'iter logico è il seguente; un dato organo deve in primo luogo accertare la violazione da parte di un partito, del metodo democratico... » — il professor Barile è assertore, insieme al cattolico professor Amorth, del binomio inscindibile: XII disposizione e articolo 49 della Costituzione. Tale proposizione ha ricevuto concordemente gli allori da tutta la dottrina giuspubblicistica — « ...in secondo luogo lo stesso organo contestualmente deve applicare le sanzioni contro i singoli, sanzioni che devono essere predisposte per legge. In terzo luogo, infine, lo stesso organo deve ordinare lo scioglimento del partito. Sarebbe stato assai bene che, come altre costituzioni dispongono, — l'organo avente la competenza di accertare la violazione del metodo democratico fosse stata la Corte costituzionale. Ma ciò ormai non può più avvenire in Italia. Dunque sembra opportuno che una tale competenza sia riservata alla Magistratura ordinaria, la quale, conseguentemente alla pronuncia di illiceità dell'attività del partito, pronunzierà la condanna dei singoli imputati, applicando la fattispecie normativa che la legge ordinaria dovrà istituire ». (*Interruzione del senatore Parri*).

Senta, senatore Parri, se lei ascolta ancora si convincerà che questi concetti del vostro « Barile » sgorgano come vino fragrante e saporoso — Non rimane che berlo —

« Ma la legge ordinaria non potrà mai affidare lo scioglimento nè alla Magistratura, per ovvi motivi di inopportunità e soprattutto di insufficienza funzionale, nè al Parlamento in quanto lo scioglimento di un partito politico, oltre a non rientrare affatto nella funzione legislativa, non può in alcun modo essere affidato al giudizio, meramente politico, di una maggioranza parlamentare. Si pensi che, tra l'altro, potrebbe avvenire un conflitto tra la Magistratura che accertasse la illiceità e il Parlamento che rifiutasse lo scioglimento del partito dichiarato illecito, con quale pregiudizio per le istituzioni democratiche ognuno può intendere. Quindi lo scioglimento, atto dovuto in esecuzione di un giudizio emesso dalla funzione giurisdizionale, non può essere affidato altro che alla funzione di Governo. Esso dovrà essere disposto. . . sarà un tipico atto di governo insuscettibile di controllo giurisdizionale. . . » eccetera.

Dunque il professor Barile il quale è stato chiamato a questo convegno di Firenze, che doveva costituire una costituente anti Movimento sociale italiano, è venuto a nascondere il suo vero volto di giurista che era consacrato in un volume dato alle stampe e diffuso in tutta Italia e ricordato anche all'estero. Quando in alcuni Paesi si è parlato di scioglimento di partiti, ci si è riferiti anche all'autorevole pensiero del professor Barile, ritenuto illustrazione del diritto costituzionale dell'autorevole e prestigiosa scuola italiana. Il professor Barile, a Firenze, ha poi cambiato parere e ha detto: non c'è che il Parlamento che possa sciogliere questo partito, dimenticando quanto aveva scritto, dimenticando il suo credo scientifico, dimenticando il suo credo morale. Questi sono i fatti e gli uomini ai quali avete affidato una mansione che, in sostanza, degrada il giurista e coloro che si sono serviti di questo strumento.

P A R R I . Onorevole Presidente, questi sono discorsi che degradano il Parlamento.

N E N C I O N I . Senatore Parri, sarei veramente lieto se ella avesse capito quanto ho detto. Io in questo momento, le sembrerà strano, ho difeso il Parlamento, contro chi vuole degradare la funzione legislativa ad attentato alle libertà, contro chi vuole degradare la funzione legislativa per raggiungere obbiettivi che potrebbero dare un colpo mortale al sistema democratico-parlamentare che è nato dalla Costituzione della Repubblica.

P A R R I . Il caposaldo è la dodicesima norma, non lo dimentichi.

N E N C I O N I . Non l'ho dimenticato e ho creduto di dargliene una esegesi parlando da oltre un'ora. Se ella non ha capito, non è certo colpa mia.

L U S S U . Crede lei, onorevole senatore, che ognuno di noi non abbia la preparazione, anche scientifica, per dare un giudizio al di sopra dei suoi barili e barilotti?

N E N C I O N I . Ciascuno ha i suoi barili e barilotti ma fino a prova contraria questi barili e barilotti sono vostri, ve li restituiamo! Non avrei certo portato in quest'Aula, senatore Lussu, il professor Barile se non l'aveste agitato come bandiera in un convegno che doveva portare lumi al Parlamento italiano! Questo lume si è rivelato una candela fumosa. Ma la verità di fondo ce l'ha confessata, successivamente all'intervento del professor Barile, il professor Paolo Greco il quale è stato più onesto e leale. Il suo intervento interessa tanto il Parlamento quanto il Ministro dell'interno. Infatti il professor Greco, lamentando che finora si è perso del tempo in proteste e congressi ha affermato: « Occorre invece mantenere nel clima dell'illegalità il Movimento sociale italiano e con esso i pubblici poteri non esclusa, se del caso, la Magistratura ».

Ella, onorevole Scelba, non ha letto l'intervento del professor Paolo Greco perchè se lo avesse letto avrebbe potuto mandare (non

è certo il suo compito) con un'annotazione questo scritto alla Questura di Firenze:

« ...occorre mantenere nel clima dell'illegalità il Movimento sociale italiano e con esso i pubblici poteri non esclusa se del caso la Magistratura, i quali negando l'evidenza dei fatti, si mettono, nel modo più netto e manifesto contro la legge Scelba. È probabile che, a lungo andare, un simile scandalo sarà insostenibile. Comunque è un metodo che dobbiamo seguire: non abbiamo altro da fare ».

Tenere nell'illegalità la Magistratura, i pubblici poteri, mantenere nell'illegittimità il Parlamento della Repubblica per ottenere uno scopo, che non può essere raggiunto per confessione dei « cospiratori » con altri mezzi! Non resta altro da fare per raggiungere l'obbiettivo. Pretesti sanguinosi i fatti di Genova, pretesto di carattere politico, a dodici giorni dai fatti di Genova, il progetto eversivo liberticida del senatore Parri. Ed almeno avessero mantenuto un prudente riserbo coloro che hanno partecipato al noto convegno di Firenze. No! Hanno sfidato i pubblici poteri, con la coscienza dell'impunità. Se in un qualsiasi nostro convegno, in un qualsiasi nostro congresso, in un convegno di studi, non solo del Partito ma anche di organizzazioni parallele, si fosse scritto che vogliamo mantenere nella illegalità i pubblici poteri e la Magistratura, il Ministro dell'interno avrebbe, e con ragione, date precise direttive. Che cosa avrebbero fatto gli organi responsabili dell'ordine pubblico? Si sarebbe gridato alla criminalità, si sarebbe gridato alla responsabilità per fatti eversivi, si sarebbe gridato al risorgere del fascismo, ad obbiettivi di eversione, di violenza da reprimere, di rivoluzione.

Vi è stata la coscienza dell'impunità e l'ho in quest'Aula denunciato in altra occasione, quando abbiamo parlato dei fatti di Modena. Solo la coscienza dell'impunità permette simili tentativi ostentati di assalto ai pubblici poteri, sotto la maschera dell'agnello che, per ragioni di carattere costituzionale, bela per ricondurre i partiti della Repubblica italiana nell'alveo costituzionale.

Questo pretesto falso e bugiardo, è una maschera, è una maschera di cartapesta che voi dovreste togliere agli agitatori professionali. Vedrete con i vostri occhi la realtà, il loro vero volto, vedrete come farisaici atti legislativi si traducano in un assalto alla dignità.

G O M B I . L'assalto lo fate voi fascisti alle sedi dei partiti, voi siete l'eversione, siete contro la Costituzione. (*Richiami del Prestidente*).

N E N C I O N I . Non dica cose che non hanno senso comune, non vale nemmeno la pena di risponderle. Lei parla unicamente perchè ha la bocca!

B A N F I L'onorevole Presidente rimprovera noi che stiamo subendo una serie di ingiurie

B U S O N I Guardate i conigli del 25 luglio che parlano di agnelli

M O L T I S A N I Se fossimo conigli non saremmo qui, nè voi altri avreste paura di noi.

N E N C I O N I Onorevoli colleghi, si è voluta portare in quest'Aula dal senatore Terracini e da altri che sono intervenuti, l'autorità del Presidente Ruini. Non mi fermo mai, per mio costume, (forse è un difetto) alle affermazioni prive di dimostrazione, ma questa volta io, che non ho conosciuto l'onorevole Ruini (*Commenti dalla destra*) ho voluto ricercare il pensiero di colui che è stato chiamato il padre della Costituzione: sono state contrabbandate alcune sue opinioni a sostegno delle tesi che abbiamo avuto, non dico il piacere, ma certo la ventura di ascoltare

Ora l'onorevole Ruini si è effettivamente espresso, su questo problema in un articolo pubblicato sul « Foro Padano », dal titolo inequivoco. « La XII disposizione della Costituzione » Il senatore Terracini ieri ha affermato, non parliamo di articolo 18 e di articolo 49! Queste sono norme *deroga-*

torie, cioè eccezionali, *derogano* dal sistema, e regolano la patologia sociale più che la fisiologia

Ora Ruini (a pagina 273 e 274 del « Foro Padano », anno 1951, IV parte) ha scritto « La XII disposizione intende unicamente colpire un partito che non si attiene al metodo democratico » E questa è la prima proposizione. Seconda proposizione. « Non è una deviazione, ma una conseguenza dell'articolo 49 ». Come vedete, il padre della Costituzione, Ruini, che è stato invocato come lo apostolo di determinate tesi, siede invece proprio dalla nostra parte, a sostenere la tesi che ho avuto l'onore di esporre. Ma aggiunge ancora qualche cosa di più. « L'estrema destra ha ragione di chiedere di non essere colpita, se non si può ravvisare in essa una riorganizzazione, una continuità sostanziale col fascismo ».

Come vedete, onorevoli colleghi, non ci si deve fermare alle apparenze, e si deve guardare a quello che è il significato, il carattere giuridico delle norme. E quando, sotto l'etichetta politica, si vogliono contrabbandare interpretazioni, contrastanti con una interpretazione giuridica, si abbia almeno il coraggio di dirlo! Se il senatore Terracini, invece di sforzarsi ieri attorno a quella costruzione, da me questa mattina criticata (e, non avendo egli replicato alle mie osservazioni, c'è da ritenere che abbia condiviso la mia critica), avesse dichiarato apertamente, lealmente « ... noi vogliamo che il Governo prenda un provvedimento, non lo giustifichino ragioni di carattere giuridico, nè ragioni di carattere costituzionale, ma noi pretendiamo un atto squisitamente politico contro il M.S.I. », avremmo protestato in nome della giustizia, dell'esigenza di convivenza costituzionale in un regime parlamentare, ma avremmo lodato la spregiudicata lealtà. Il senatore Lussu si è messo proprio su questa strada. Egli ha detto: « Non scendo a disquisire, avrete ragione oppure no, non interessa. Ci avete chiamato briganti: ebbene noi siamo un popolo di briganti che vi vuole cancellare ». Questo è parlare onesto! È un atteggiamento brutale, di forza, ma mostra il vero volto della sinistra politica! Noi possiamo criticare tale atteggiamen-

to dal punto di vista politico, morale, possiamo dire che la tesi sostenuta non è una tesi in armonia con la normalità politica e sociale scaturita da una frattura del diritto, composta da una Costituzione repubblicana; possiamo criticare tale impostazione dal punto di vista storico, dal punto di vista etico che non può mai abbandonarsi quando si debbono giudicare i sommovimenti di carattere sociale; però non possiamo non riconoscere al senatore Lussu, quanto meno, una coraggiosa lealtà. Bando alle ciancie, bando alle tesi che fanno a pugni col buon senso e con le più elementari norme!

Volete un atto politico? Il Parlamento giudicherà di un atto politico! Ma, per carità, lontano da qualsiasi valutazione di carattere giuridico costituzionale e da qualsiasi giustificazione di carattere storico, di carattere etico!

Onorevoli colleghi, vorrei rapidamente arrivare alla fine perchè è già da molto che parlo; ma sentirei di non avere fatto il mio dovere se non riuscissi a controbattere, o se almeno non tentassi di controbattere tutte le tesi che fino ad oggi sono state affacciate.

Si è detto, voi avrete anche ragione, avrete ragione dal punto di vista dell'interpretazione della Costituzione, però vi siete dimenticati che la norma costituzionale dice « sotto qualsiasi forma » e voi, sotto una forma apparentemente democratica, volete nascondere la ricostituzione di quell'associazione che, tendeva alla sovversione costituzionale in senso anti-democratico.

G R A N A T A Ne fa materia opinabile!

N E N C I O N I . Ho semplicemente ripetuto una vostra valutazione, senatore Granata, nè lei nè il senatore Terracini può scrivere la Storia. Nè è opportuno, per fatti visuti, avventurarsi in valutazioni storiche di carattere morale, di carattere costituzionale, di carattere sociale. Occorrono generazioni. Si può dare un giudizio obiettivo sui fatti solo con assoluta estraneità dalle conseguenze immediate scaturite dai fatti visuti, dagli episodi osservati. Gli avvenimenti vengono percepiti unitamente alle conse-

guenze di carattere positivo o negativo che da essi scaturiscono. I protagonisti possono reagire, non giudicare.

Pertanto, per amore di polemica, ammetto storicamente fondata la vostra valutazione. Ma, noi abbiamo validi motivi da far valere, anche contro questa rievocazione storica, fatta artificiosamente ed in assoluta mala-fede per tentare di sopprimere, costringendolo sotto una pretesa mendace forma, un partito vivo e vitale, inserito nel sistema democratico e tendente a chiari obiettivi previsti dalla Costituzione della Repubblica, certo non negati da essa.

Ora, « sotto qualsiasi forma » che significato ha »? Siamo d'accordo che la nozione di forma mendace è lontana dal parere dei costituenti che si sono preoccupati che venisse individuata una chiara sostanza. Non vi ripeto, a questo proposito, il contenuto della discussione avvenuta il 19 novembre 1946, sotto la presidenza del senatore Tupini, dinanzi alla prima Sottocommissione per la Costituzione. Già ho sottolineato come, attraverso il parere degli intervenuti (cioè l'onorevole Togliatti proponente, l'onorevole La Pira che ha ritenuto di mettere in guardia Togliatti dalla possibilità che questa norma fosse un *boomerang* che tornasse a colpire « qualsiasi partito »), risulta chiara la volontà dei costituenti. La conferma si è avuta con l'autorevole conclusione del senatore Tupini. Pertanto la forma è inscindibile dalla sostanza, per le associazioni politiche, inserite nel sistema democratico, previsto dalla Costituzione della Repubblica. Anzi la XII disposizione è una difesa, sostanziata in un divieto, per i Partiti che si sono lealmente, con i propri atti, inseriti nel sistema, cioè contro la sovversione organizzata. Ma, onorevoli colleghi, vi siete domandati, se la logica ha diritto di cittadinanza in questa discussione, se in realtà sarebbe stato intelligente (una certa intelligenza ce la vorrete riconoscere, ce l'ha riconosciuta perfino l'onorevole Moro, ce la volete negare voi?) da parte di coloro che avessero voluto ricostituire un partito fascista, creare un'associazione politica con fini eversivi? Come potete pensare che costoro si sarebbero distinti con una chiara etichet-

ta e si sarebbero presentati tutti uniti in un partito, sotto una bandiera, in un sistema giuridico-costituzionale? Come potete pensare alla validità di una commedia una maschera per salvare la forma, mantenendo la sostanza vietata dalla Costituzione? Per ricostituire il partito fascista bisogna dunque riprodurre una particolare situazione reale e giuridica, individuata nei suoi caratteri perchè già storicamente manifestatasi.

Onorevoli colleghi, io qui mi rivolgo a coloro che hanno vissuto le vicissitudini recenti e non recenti del nostro Paese, e particolarmente al senatore Lussu, il quale ha affermato, con orgoglio, che in tutta la sua vita ha perseguito lo scopo della democrazia, dell'ordine, dello Stato di diritto, e con tali espressioni ha costellato tutto il suo intervento: quando un'associazione politica nell'attuale situazione — ed ecco che ritorno alla Costituzione che ha le sanzioni nel proprio sistema — si proponesse obiettivi diretti all'eversione del sistema in cui sono situati ed operano gli altri partiti, avrebbe un solo modo per agire — cioè quello di rimanere nell'illegalità e tendere alla sovversione. Perchè è logico che l'inserimento in un sistema in cui la illecita azione trova degli sbarramenti insuperabili, sarebbe veramente una rinuncia implicita a qualsiasi obiettivo che non fosse previsto dalla Costituzione della Repubblica. E se anche il Movimento sociale italiano — arrivo all'assurdo — avesse avuto, secondo i vostri intendimenti, secondo le proporzioni e i richiami di carattere storico che ho sentito ripetere qui ieri ed oggi, come scopo solo quello di irregimentare forze disperse di fascisti per determinati fini, ma vivaddio voi dovrete affermare con soddisfazione, dal vostro punto di vista, che il Movimento sociale italiano dal 1946 ad oggi ha avuto il grandissimo merito, di fronte alla novella democrazia parlamentare, di aver reso operanti e legali ben individuate forze che sarebbero altrimenti rimaste fuori della cittadella dello Stato, in una situazione di illegalità assoluta e inerti. Il Movimento sociale italiano ha, dunque, tra le sue meritorie azioni politiche, reso operanti, per il sistema instaurato dalla democrazia e dalla Costituzione della Repubblica, le forze costi-

tuite dai fascisti dispersi dopo la soppressione del partito con il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 74, forze che altrimenti, ripeto, sarebbero rimaste allo stato latente, negative per l'ordine, negative per il sistema. L'aver inserito nel sistema — e lo dico per le tesi che sono state sostenute — l'aver indirizzato nella legalità repubblicana, elementi che probabilmente avrebbero vissuto estranei voi lo chiamate delitto di lesa patria, mendace atteggiamento pseudo-democratico per arrivare al sovvertimento, ma vivaddio mi sembra che si voglia proprio, per amore di una tesi — pretesto che è diventata ormai « paranoia » — attentare ancora una volta a questo sistema che non ha ancora raggiunto un suo equilibrio stabile, per l'esistenza di altre forze che noi combattiamo, ma che tenta col nostro aiuto di arrivare ad un clima di legalità assoluto. Tenta, dopo la frattura morale e politica del 1943 e dopo le conseguenze dolorose di una guerra perduta, di portare i cittadini che sono stati forzatamente divisi, per ragioni politiche, per ragioni militari, che sono stati su opposte trincee, alla pacificazione nazionale. Irriducibile dialettica politica sotto diverse bandiere è umano, ma la nostra Patria non è ancora riuscita, onorevole Scelba, — e ce lo avete detto voi nella relazione al vostro bilancio — ad arrivare alla pacificazione nazionale, che noi perseguiamo combattendo il comunismo ed altre forze della sovversione. Tutto questo significherebbe vestire le spoglie mendaci dell'agnello per rimanere lupi? Ma veramente qui non si vuol ragionare, veramente si vuol arrivare ad un atto politico senza la minima considerazione di quella che è la realtà politica e la realtà sociale? Ma veramente si vuole dimenticare quello che il Movimento sociale ha fatto in questi ultimi anni, in 13 anni di attività parlamentare in cui — è stato già detto e lo ripeto — è stato determinante in certe situazioni politiche e non solo al centro e alta periferia? È stato determinante in 28 comuni capoluogo di provincia, è stato determinante in sede nazionale nelle diverse situazioni politiche che si sono succedute ed ha attualmente rappresentanti nei Consessi europei, nel Consiglio superiore della Magi-

struttura, agisce inserito nella legalità in tutti gli Istituti che sono stati creati entro i confini e fuori i confini, seguendo solo una sua tesi chiara che risulta dagli atti del Partito, non certo dall'azione di singoli noti o ignoti che ogni tanto vengono indicati come la lunga mano del partito. Invece di leggere lettere false o indicare episodi mendaci che sono ascrivibili a persone fisiche, a singoli fatti, che la Magistratura deve accertare come azioni antigiuridiche e colpevoli e trarre le conseguenze di legge senza esitazione e col rigore necessario, guardate gli atti del Partito, guardate le mozioni dei Congressi, guardate le mozioni dei Consigli nazionali, guardate i comunicati degli organi direttivi. Se vi trovaste qualche cosa — ammesso che il Parlamento possa occuparsi di questo — che potesse incidere negativamente sui precetti costituzionali, sugli istituti su cui si regge la Costituzione della Repubblica potreste allora, responsabilmente, chiedere al Gruppo parlamentare del Movimento sociale conto di una azione del Partito al quale i componenti si onorano di appartenere. Ma non è corretto, logico chiedere ad un Partito conto di atti di sconiderati che potranno anche essere finanziati, a questo scopo, da ben individuate fonti. Siamo in sede politica e possiamo anche uscire dalle strettoie del diritto. Io mi domando: la identificazione tra il Movimento sociale italiano ed il risorto fascismo è venuta alla luce nel 1961? Ma non si è accorto prima, senatore Parri, della maschera democratica che nascondeva la dittatura risorta? Quando ella ha parlato, nei suoi incendiari discorsi a Genova — insieme a Peretti Griva, che incitava al lavacro di sangue, per il delitto di Congresso (in una città che aveva dato al Movimento sociale italiano un deputato e le cui sorti municipali erano state rette per quattro anni con i voti, determinanti, del Movimento sociale italiano, richiesti e pattuiti) — di provocazione fascista in una città medaglia d'oro della Resistenza, si è dimenticato del Congresso di Milano, capitale della Resistenza, del Congresso di Roma, di Napoli, dell'Aquila. Tutto questo perchè? Perchè al momento in cui quei congressi si celebravano non militavano contro il

Movimento sociale italiano le ragioni politiche che oggi hanno suggerito lo strumento atto a tentare di mettere fuori legge un'associazione politica che ha pieno diritto di cittadinanza nella Costituzione della Repubblica. Con tali criteri potrei parlare di altre associazioni politiche che, da parte nostra e da alte autorità (per esempio, da parte del Presidente della Repubblica) sono state indicate come eversive dell'attuale sistema costituzionale. Ma per voi non ha nessuna importanza voi avete voluto mobilitarvi contro un partito, unicamente perchè, secondo una vostra valutazione, poteva rappresentare la forza viva di uno schieramento avversario. Eliminata questa forza, non sarebbe rimasta che una soluzione nella dialettica politica, quella soluzione alla quale voi aspirate, legittimamente — non discuto — per ragioni tanto evidenti quanto trasparenti. Aspiratevi pure, ma operate ed agite nei limiti permessi dalla Costituzione, secondo l'etica costituzionale, non con strumenti eversivi, che si concretano in un attentato alla libertà ed al sistema costituzionale, che voi farisaicamente dichiarate di voler difendere.

L U S S U. La legge Scelba non è del 1961, ma del 1952. Tutte chiacchiere, le sue!

N E N C I O N I. Nel 1952, però, vi siete opposti a che venisse approvata la norma che autorizzava lo scioglimento di un partito attraverso un atto di carattere politico. Le situazioni si voltano, allora probabilmente temevate di essere anche voi il bersaglio. Vi siete difesi ed avete fatto benissimo a tentare, ma invano, di non lasciare al potere politico la possibilità di sopprimere partiti politici secondo la vicendevole successione di maggioranze parlamentari. Ma le stesse ragioni che militavano a vostro favore allora, militano a nostro favore maggiormente oggi, nel 1961. A questo si aggiunga che si tocca il vertice dell'impudenza quando ufficialmente si dichiara che tutto ciò è un pretesto, che questa appendice parlamentare legislativa è un pretesto del pretesto. Si vuole arrivare alla sovversione. A chi giova? Noi quindi sentiamo il dovere di difendere la Costituzione, e di tutelare i principi su cui

si regge l'attuale sistema. È strano che, dopo tre anni dal momento in cui sono entrato in questa Aula e siedo in questi banchi, dopo che mi sono sentito indirizzare dalla vostra parte, in continuazione, l'accusa che noi siamo gli affossatori della democrazia, che noi tentiamo di violare le norme costituzionali, che abbiamo intendimenti antidemocratici, e via di seguito — non aggiungo gli epiteti — debba ora trovarmi modestamente a difendere la democrazia e la Costituzione. Mi sembra assurdo dal punto di vista delle grandi linee politiche, ma è una realtà.

BUSONI Nel 1952 però la relazione Terracini-Rizzo alla legge Scelba chiedeva lo scioglimento del Movimento sociale italiano con atto del Parlamento.

NENCIONI Esatto. Ma vi siete opposti. Terracini e Rizzo si sono opposti a che si provvedesse con decreto legge. A testimonianza ci sono i verbali delle discussioni. Mutata la forma, la sostanza non cambia.

SANSONE, *relatore di minoranza* In sostanza, contro il Movimento sociale nessuno può far niente. Parlamento no, Magistratura no, Governo no. È un'entità che non può essere toccata.

FERRETTI Il giudice è il popolo italiano: se ci vuol sciogliere, non ci dà più i voti.

PRESIDENTE Riprenda il suo discorso, senatore Nencioni, e si avvi alla conclusione.

NENCIONI. Signor Presidente, io mi avvierò alla conclusione quando avrò finito i miei argomenti. Non posso lasciare argomenti di strenua difesa del partito. Se ella, col consenso di tutti, mi autorizza a riprendere oggi pomeriggio, le sarò molto grato, ma non posso troncarmi il mio discorso.

SANSONE, *relatore di minoranza* Il Regolamento non lo consente.

NENCIONI. Con l'accordo delle parti, diceva un illustre Presidente di Corte d'assise, si può anche fare un atto osceno in udienza.

PRESIDENTE Mi sembra che il tempo per lei previsto sia maturato da qualche minuto.

NENCIONI. Io non ho previsto alcun limite di tempo.

PRESIDENTE Centoventi minuti.

NENCIONI. Mi si è chiesto, senza impegno, cosa prevedessi. Io ho detto, prevedo due ore, ma senza alcun impegno. Comunque l'assicuro che sarò brevissimo, telegrafico.

Onorevoli colleghi, vengo adesso alla parte più importante del mio intervento. Vi è una decisione del Consiglio di Stato, efficacissima per la comprensione della tesi che ho l'onore di proporre. Si è parlato di impossibilità da parte del Magistrato, di impossibilità da parte del Governo, di impossibilità da parte di ogni altro organo costituzionale. Parole in libertà, mera polemica senza alcun riscontro con la realtà. La legislazione vigente considera, qualora si verificano le condizioni previste, tutte le possibilità: la possibilità in casi di urgenza, dell'intervento dell'Esecutivo, la possibilità da parte del magistrato. Voi non potete, onorevoli colleghi, richiedere all'istituto parlamentare quello che l'istituto parlamentare non può offrire, per il principio della divisione dei poteri!

Il Consiglio di Stato, in una decisione di esproprio risolve incidentalmente una questione di principio che vale la pena di ricordare. « Nè in contrario può valere l'obiezione diretta ad eliminare ogni distinzione tra le varie funzioni dello Stato, l'obiezione cioè che le leggi e gli atti amministrativi, e perfino le sentenze, sarebbero tali, non per il loro contenuto, ma per ragioni soggettive e di forma, perchè è nozione fondamentale dell'ordinamento che il concetto di legge, in senso sostanziale, si identifica con il concetto di norma giuridica, cioè di norma che, se non munita dei requisiti della generalità e

dell'astrattezza, deve contenere almeno un *quid novi* rispetto all'ordinamento precedente; un *quid* consistente nella contemporanea posizione e attuazione della volontà del legislatore nel caso concreto, confondendosi in unico momento, quelli che dovrebbero essere, correttamente, per maggiore garanzia dei cittadini, i due distinti momenti della volizione astratta e della azione concreta. Questo è il fondamento delle leggi denominate, secondo la tradizione romanistica, *in privos latae*. E ripugna alla logica, ancora prima che al diritto, che possa essere considerato legge l'atto dell'amministrazione che si limita ad attuare, per il raggiungimento di concrete finalità, una precedente volontà di legge. E da aggiungere che, pur dovendosi riconoscere le varie interferenze, tra i vari poteri e le varie funzioni dello Stato, la nostra Costituzione è tuttora ispirata al principio della divisione dei poteri, divisione rafforzata dalla determinazione dei limiti del potere dell'unico organo costituzionale, che prima non ne aveva, al precipuo scopo di garantire dal prepotere delle fluttuanti maggioranze e dalle passioni di queste, le minoranze politiche ».

Il Consiglio di stato dunque in una sua decisione, incidentalmente, ha espresso il suo autorevole parere su una rilevante questione di carattere costituzionale. Ha stabilito praticamente che il Potere legislativo, influenzato da tendenze di carattere meramente politico, non può emanare atti di carattere amministrativo nè tanto meno sentenze. Qu allora il Potere legislativo si assumesse la competenza di emanare leggi-provvedimento, porterebbe inesorabilmente ad una situazione di arbitrio, cioè « al potere delle fluttuanti maggioranze contro le minoranze politiche ».

E qui si entra nel vivo della discussione, cioè nell'argomento che ha formato oggetto della mia premessa e che deve concludere il mio dire: la legittimità delle leggi-provvedimento. Nella dottrina costituzionale e nella teoria generale del diritto, si discute ormai da molto tempo, su fondamentali distinzioni che intercorrono fra le leggi. Legge formale è atto approvato dal Parlamento e promulgato dal Capo dello Stato. Legge in senso sostanziale

è atto che costituisce prescrizioni astratte innovanti sul diritto positivo vigente, attribuendo ad uno o più fatti un determinato carattere giuridico. Non tutte le leggi formali sono anche leggi sostanziali, nè tutte le leggi formali hanno sostanza normativa. In forma di legge spesso sono deliberati atti aventi sostanza simile a quella degli atti di Governo e della Pubblica amministrazione. Il caso più classico è dato dalle leggi di bilancio. Le une si sogliono indicare come leggi-norma, le altre come leggi-provvedimento. Il legislatore deve rispettare in modo assoluto e totale le norme costituzionali per la formazione delle leggi e per il loro contenuto. Il legislatore che violasse le norme che legittimano la sua azione verrebbe meno, con arbitrio, alla sua funzione primaria: autorevole esempio negativo per quanti in vario grado poi succedono nella emanazione di norme giuridiche.

La Costituzione, la legge ordinaria, il Regolamento, le istruzioni: le istruzioni stanno al regolamento come il regolamento sta alla legge ordinaria, come la legge ordinaria sta al sistema di grado superiore: la Costituzione. Se, come legislatori, noi non dovessimo rispettare tali principi, verremmo meno alla nostra funzione attraverso atti arbitrari. Sarebbero così infranti i principi costituzionali ed invano il senatore Lussu si richiamerebbe, come ha fatto, all'esigenza dello Stato di diritto. Si è sostenuto che nella storia parlamentare della Repubblica italiana vi sono stati precedenti di leggi provvedimento. Il senatore Terracini ha parlato ieri della legge Agrimi; si è parlato ripetutamente della così detta legge Sila, della riforma agraria attuata dal Potere legislativo, con veri e propri atti amministrativi: leggi-provvedimento, cioè atti amministrativi posti in essere con atti approvati dai due rami del Parlamento e promulgati dal Capo dello Stato.

Occorre impostare correttamente il problema: noi dobbiamo non giudicare una prassi, non erronea nè arbitraria, ma dobbiamo partire dall'esegesi della norma costituzionale per giudicare se la nostra azione è costituzionalmente legittima oppure violatrice dei principi che dalla Costituzione sca-

turiscono. Dopo tale indagine potremo ricorrere alla prassi, per giudicare se questa è stata legittima costituzionalmente, oppure se il legislatore di un tempo ha agito in deroga alla Costituzione stessa. Se un disegno di legge apparisse in contrasto con le norme costituzionali, noi dovremmo o respingerlo o cercare di ricondurre le norme che lo compongono nell'alveo della Costituzione: questo è il nostro dovere di legislatori. In caso diverso, ogni discussione sarebbe vana e subentrerebbe la legge del più forte, cioè la legge della giungla. Le leggi-provvedimento, nel sistema costituzionale, rappresentano eccezione, ciò significa che non possono essere ritenute legittime in ogni caso e senza limite alcuno, ma è necessaria, a tale fine, una peculiare giustificazione. Alcuni costituzionalisti (sempre gli stessi) che si sono presentati a quel Convegno di Firenze, per darsi, in bella veste, in pasto al colto e all'inclita, hanno giustificato questo mostriciattolo, oggi in esame, affermando che di leggi-provvedimento se ne sono già avute nel passato. Anzi hanno ricordato tutta una costellazione di leggi-provvedimento, con cui si sono posti in essere atti meramente amministrativi con l'approvazione formale dei due rami del Parlamento. Tutto questo è vero. Hanno dimenticato però che le leggi-provvedimento sono state promulgate in ossequio a specifiche norme costituzionali.

Onorevoli colleghi, non voglio assumere un atteggiamento che, per carità, manchi di umiltà esterna verso il Senato! (Il compianto senatore Zoli mi rimproverava la mancanza di umiltà esterna nei confronti dell'Assemblea. Non parlo del foro interno che è tutt'altro che umile, ma esternamente voglio essere umilissimo verso l'Assemblea). Tuttavia confesso che quando ho ascoltato, recepite dai soloni del Convegno di Firenze, tutte quelle argomentazioni non mi rendevo conto della disinvoltura, dico così eufemisticamente, con cui venivano dimenticate le norme costituzionali che autorizzano leggi-provvedimento determinate eccezionalmente e non autorizzano certo le norme provvedimento-accertamento-sentenza in cui si articola il disegno di legge Parri.

L'eccezionalità delle norme di previsione dei casi autorizzati conferma la regola. È arbitrio, eccesso di potere legislativo, rompere gli argini e ritenere che tutte le leggi-provvedimento siano ammissibili, solo perchè il Parlamento ha approvato la legge Agrimi del senatore Terracini o la legge Sila di Paolo Barile, ovvero la realtà ci offre leggi-provvedimento di approvazione dei bilanci « Dallo spirito dell'ordinamento costituzionale si desume che la legge singolare ha natura eccezionale », ha affermato la sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1957, n. 60, concernente i decreti legislativi di esproprio previsti nella legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila). Dunque si dimentica l'esistenza della norma contenuta nell'articolo 43 della Costituzione che autorizza, eccezionalmente, tali leggi-provvedimento, così che, senatore Gava, la legge-provvedimento che viola il principio della generalità e dell'astrattezza della legge non può essere ricondotta alla legittimità costituzionale per una prassi che non è erronea o arbitraria, ma legittima in quanto rientra nelle norme eccezionali contenute negli articoli 41 e 43 della Costituzione. Ora, quando la Costituzione stabilisce (e la dottrina giuspubblicistica conferma) che la legge deve essere generale ed astratta secondo i principi classici dello Stato di diritto, esclude che una legge possa contenere provvedimenti particolari, salvo i casi per i quali eccezionalmente siano previsti provvedimenti sotto forma di legge. In caso di necessità ed urgenza è previsto un atto avente « forza di legge », che il Parlamento esamina con la sua funzione di controllo. Ciò evidentemente non significa che si possa generalizzare, fino a ritenere legittima la violazione, con un provvedimento di legge ordinaria, di una norma essenziale come quella contenuta nell'articolo 2 della Costituzione, pilastro granitico su cui posa l'intero sistema costituzionale (altro che disposizione XII!). Infatti la dottrina giuspubblicistica (ed anche la più recente dottrina tedesca), e ricordo ancora Vittorio Emanuele Orlando, ha riportato i diritti fondamentali dei soggetti privati al diritto naturale. Cioè a quei diritti che sono ritenuti dalla nostra tradizione giuridica se-

colare come diritti « indisponibili », « inalienabili ». La Costituzione italiana, infatti, ha seguito i canoni della razionalizzazione costituzionale. Per questi l'attribuzione e lo esercizio dei poteri, la disciplina della libertà devono risultare esplicitamente regolati nel testo della Costituzione.

E poichè il senatore Terracini ieri, per rispondermi, si richiamava all'articolo 21 della Costituzione tedesca ed al cosiddetto scioglimento del partito comunista, debbo sottolineare che la legge fondamentale o Costituzione della Repubblica federale tedesca all'articolo 21, n. 2, ha sancito l'incostituzionalità di tutti i partiti miranti a « attaccare o distruggere il fondamentale ordinamento liberale-democratico ». E tale norma fu interpretata dalla Corte di Karlsruhe anche in senso anticomunista, ossia contrario alla democrazia progressiva.

Allora, dato che la Costituzione tedesca pone una limitazione (nella nostra Costituzione ci sono gli articoli 49, 18 e 54 e la XII disposizione finale) la Corte di Karlsruhe ha accertato attraverso il meccanismo costituzionale, che prevede l'accertamento diretto, e non incidentale come da noi, della Corte costituzionale, la non riconducibilità logica e storica del partito comunista tedesco nell'alveo costituzionale, nella previsione legislativa costituzionale dell'articolo 21, n. 2. Nel diritto vigente italiano la Costituzione è diversa sostanzialmente. La Corte costituzionale non ha potere di sindacato sui partiti e la Costituzione si limita a porre un divieto nei limiti che abbiamo sopra indicati.

Il progetto di legge Parri, come progetto di legge-provvedimento, non può essere approvato perchè tra l'altro postula l'identificazione di un'associazione viva e vitale, inserita nel sistema parlamentare, con una fattispecie prevista dalla legge che integra un reato gravissimo. Pertanto la legge-provvedimento si identifica anche con una legge-sentenza che, come tale, invade il campo di competenza della Magistratura. Invano si afferma, onorevole Parri, che la Magistratura ha abdicato! È falso: la Magistratura, ripeto

ancora, più di una volta ha archiviato ai sensi dell'articolo 74 del Codice di procedura penale, con ampia motivazione, denunce presentate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge Scelba, con ciò stabilendo la non riconducibilità del Movimento sociale italiano al partito fascista, o a quell'entità politica che la legge Scelba ha preteso definire con l'articolo 1 che certo non contiene, nella sua materialità, il concetto di partito fascista, quale si è presentato nella realtà storica.

E ritorna alla mia mente il Maggiore che ha aspramente criticato la legge Scelba affermando che « il principio della certezza del diritto rimane esposto a grave pericolo »; il Nuvolone, non certo sospetto di neofascismo, che ha scritto. « Il legislatore ha cercato di colpire l'essenza del fenomeno « fascismo », ma ci ha dato una singolare miscela di concetti e di pseudoconcetti politici, paralogici, emozionali, creando, per il futuro giudice, una fonte di contraddizioni ». Ancora il Maggiore nella « Rivista penale » del 1952 conclude la sua critica amaramente « Bisogna dire che il genio giuridico di Roma non assiste più gli attuali legislatori. Un *quid obscurum* adombra e sciupa il loro meditato lavoro. Vien fatto di dire che una vera disdetta, una *guigne* perseguita le leggi persecutorie. Sarebbe meglio non dimenticare che il diritto di Roma fu sempre a servizio della Nazione e dell'umanità, mai dei partiti ». D'altra parte la legge Scelba ha la pretesa di interpretare la Costituzione modificandone i concetti. A mio avviso quindi è illegittima almeno agli articoli 1 e 2. La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata su tali norme, rimaste inoperanti perchè in effetti la riconducibilità di un partito al partito fascista risorgente è un fantasma che alberga solo nell'errore o nella malafede.

Onorevoli colleghi, questi sono i motivi per cui il magistrato, secondo il diritto vigente, non avendo accertato la identità tra il Movimento sociale ed il partito fascista, ha sempre archiviato tutte le denunce che sono state presentate. Le affermazioni ripetutamente fatte in quest'alta e solenne Au-

la e scritte in un atto parlamentare contro la Magistratura italiana, che avrebbe abdicato i suoi doveri, sono una vergogna che qualifica gli autori. La Magistratura italiana ha fatto il proprio dovere, anzi ha dimostrato di non volersi asservire all'azione politica come ha fatto Paolo Barile; asservirsi alle velleità di pochi uomini che vorrebbero confondere il sacro con il profano e indurla a schierarsi nella contesa dei partiti, scendendo dal suo piedistallo di imparziale serenità. Voi non potete indurre, chiedere, pretendere che la Magistratura scenda nell'agone politico. Non potete pretendere che la Magistratura sia prona ai desideri di un Peretti-Griva o ai desideri del senatore Ferruccio Parri. La Magistratura è indipendente non solo per volere della Costituzione, ma soprattutto per tradizioni di onestà e di serenità. Rimarrà indipendente per tutelare tutti, comprese le associazioni politiche, che sono soggetti privati come i cittadini e che quindi hanno diritto alla vita, alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione. (*Approvazioni dalla destra*).

Onorevoli colleghi, ho dovuto dire queste cose perchè, ripeto, nella relazione al disegno di legge in esame si leggono queste parole: « La lunga tolleranza concessa dai pubblici poteri al nuovo fascismo non può avere per lui preconstituito un titolo di legittimità. E i molti reati, perpetrati in suo nome e sotto la sua influenza e guida nel corso degli anni recenti, non possono avergli assicurato per sempre l'impunità. La recidiva non annulla il delitto ma ne rappresenta un'aggravante. E oggi il fascismo, ricostituitosi in organizzazione, sotto l'insegna e il nome del Movimento sociale italiano, sfida troppo arditamente la legge fondamentale della Repubblica per poter pretendere ulteriormente un'indulgenza divenuta ormai una colpa ».

Colpa del Governo? Colpa della Magistratura? Colpa del Parlamento? Colpa di chi? Lei ha sentito, onorevole Scelba, la volontà dei nostri avversari: mettere in stato di illegittimità e i pubblici poteri e la Magistratura per ottenerne « sentenze » in funzione non di approfondito esame di norme giuridiche, di riconduzione di un'ipotesi legisla-

tiva ad un'ipotesi di fatto, ma che costituirebbero soltanto una sopraffazione nella sopraffazione, ancora una volta un attentato alla libertà.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, siamo dovuti intervenire ancora una volta, noi di questa parte, a richiamare — come abbiamo sempre fatto da quando sediamo su questi banchi — al rispetto delle norme di legge ed ad uno Stato di diritto. Lo Stato di diritto, colleghi ed avversari, l'avete invocato anche voi, dimenticando però che non postula l'assurda pretesa di veder interpretare le norme giuridiche comuni e costituzionali secondo interessi politici, di parte. Lo Stato di diritto non postula che voi possiate usare, per scopi meramente politici, di strumenti di giustizia sostanziale e non soltanto formale. Lo Stato di diritto dà vita alle associazioni politiche perchè tutte insieme concorrano alla formazione della politica nazionale, alla costruzione del nostro domani, all'approvazione delle leggi, a segnare l'alveo costituzionale nel quale il nostro Paese possa operare. E tutto questo postula che siano rispettati i cardini della Costituzione, il principio della divisione dei poteri. Sia rispettata anche quella tanto sbandierata (ed ogni giorno dimenticata) Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, divenuta legge nazionale. Negli articoli 19 e 20 di tale Dichiarazione, oggi legge nazionale, ma che ha sanzioni di carattere internazionale, si pongono alcuni principi che la Corte costituzionale ha fatto suoi. È vano e mendace presentarsi dinanzi ai Consessi internazionali ad innalzare una bandiera di democrazia, di progresso e di civiltà mentre all'interno si tenta di soffocarla attraverso leggi, che si tenta di contrabbandare come leggi costituzionali, ma che in realtà contengono arbitrii e sopraffazioni.

Onorevoli colleghi, non voglio ulteriormente trattenermi: vi ringrazio della cortese attenzione e mi auguro che le ragioni, che per il tempo non ho potuto esporre siano esposte in una dichiarazione di voto. Voglio sperare che, nel momento in cui voi dovrete fare una scelta per un voto favorevole o contrario, abbiate dinanzi agli occhi non una realtà falsa e bugiarda, che si è voluta in-

nalzare in questa Aula per creare un clima emozionale, a noi avverso, ma quello Stato di diritto che è stato invocato anche dai nostri avversari. Onorevoli colleghi, noi abbiamo generosamente fatto il nostro dovere, in tredici anni di presenza in Parlamento; abbiamo fatto il nostro amaro dovere anche in questa circostanza.

A voi affossare il Parlamento o innalzarlo per i destini d'Italia! (*Vivi applausi dalla destra. Molte congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari